

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE:  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il presente disegno di legge intende porsi in continuità ideale con il disegno di legge della XIII Legislatura recante “interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini” (A.C. 5925), volendo proseguire nella linea di “offrire una risposta pronta ed effettiva al preoccupante incremento della criminalità da strada”. Espressione a-tecnica e da molti contestata, ma utilizzata, oggi come allora, allo scopo di evidenziare come questa incida sul senso di sicurezza dei cittadini, abbassando sensibilmente la qualità della loro vita quotidiana e condensando una vasta e giustificata domanda di effettività dell'intervento penale.

Oggi, come allora, riempiendo un vuoto propositivo durato troppo a lungo, il Governo ritiene necessario ritornare su questi fenomeni, declinando la nuova proposta in modo articolato, senza consentire che altri aspetti dell'azione di contrasto nei confronti della delittuosità rimangano ancora, come troppo a lungo è stato, ignorati o fortemente sottovalutati.

Per questo motivo la presente iniziativa disegna una traiettoria protesa a proseguire il percorso di attenzione ai fenomeni di illegalità diffusa, riarticolarlo l'azione di contrasto nei diversi ambiti in cui essa può utilmente esplicarsi.

Sul versante in argomento non v'è dubbio che le cure maggiori debbano essere rivolte a quei fenomeni che coinvolgono i minorenni, sfruttandone il lavoro o più spesso, purtroppo, la stessa integrità personale, fisica e psichica.

In altra circostanza, da ultimo con il disegno di legge recante “misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, ...” ed altro (A.C. 2169), il Governo ha mostrato di voler perseguire con la massima severità la violenza esercitata nei confronti dei minori; qui interessa un profilo forse meno allarmante sotto il profilo dell'integrità fisica, ma non lontano da fattispecie aberranti di sfruttamento, che l'ordinamento vigente non riesce a perseguire appieno: quello della riduzione dei minori ad oggetti di richiamo di pratiche avviliti a sfondo economico.

Per questo motivo, l'**articolo 1** del disegno di legge reca norme a tutela dei minori. In particolare, tale disposizione interviene, con il **comma 1**, estendendo anche ai casi di amministrazione di sostegno (oltre che ai casi di tutela e curatela) le pene accessorie (decadenza dall'ufficio di tutore, di curatore e di amministratore di sostegno) conseguenti a quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui al comma 2. La norma delinea, inoltre, una nuova fattispecie di reato, introducendo l'articolo 600 *octies* (*Impiego di minori nell'accattonaggio*), che punisce il fatto di chi si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare. Tale articolo introduce, infine, al **comma 2**, l'art. 602 *bis* c.p. che prevede l'applicazione di una pena accessoria (perdita della potestà del genitore e interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla curatela) nel caso in cui i reati di cui agli articoli 600 c.p.(riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi) siano commessi dal genitore o dal tutore.

Il successivo **articolo 2** riguarda una seconda, più grave fenomenologia criminosa: quella della diffusione, forse più percepita che reale, ma comunque assolutamente allarmante, della partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi. Solo un'azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni può realizzare quella deterrenza aggiuntiva che occorre per bloccare il fenomeno prima che l'effetto emulazione e l'evoluzione delle condotte violente che si vanno diffondendo in età scolare renda il fenomeno inarrestabile, costringendo a scelte punitive forti nei confronti dei delinquenti minorenni.

Per questo motivo, l'articolo 2 interviene sull'articolo 112 del codice penale prevedendo l'applicabilità, nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato, dell'aggravante ivi prevista, anche nei casi di partecipazione al reato commesso dal minore degli anni 18 o delle altre persone non imputabili o in condizioni di ridotta imputabilità. Si intende, in altri termini, responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di "cintura sanitaria" intorno ai minori delinquenti.

Sarà il giudice, nell'applicazione della pena in concreto, a valutare la gravità dei fatti, anche riguardo alla circostanza dell'induzione.

Di converso, l'**articolo 3**, al comma 1, intende concorrere alla definizione di una politica attenta alle esigenze di tutela dei minori, intervenendo sulle misure di assistenza e di protezione, anche attraverso il rifinanziamento delle legge n. 216 del 1991 e n. 228 del 2003

**Il comma 2 introduce modifiche all'articolo 18 del T.U. sugli stranieri.** L'intervento si pone l'obiettivo di prevedere – con modalità simili a quelle già previste per le vittime di tratta degli esseri umani – la possibilità di rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari a coloro che, stranieri o apolidi, risultino essere vittime di maltrattamenti in famiglia o violenze sessuali in ambito domestico, allorquando ricorra un pericolo, concreto e attuale, di vita per se o per i propri familiari come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza. Quando è necessario, su parere del pubblico presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno è esteso ai figli minori della vittima della violenza. Considerata la particolare vulnerabilità delle persone di che trattasi è previsto il loro inserimento in un programma di assistenza ed integrazione.

Le persone, che decidono di sottrarsi a tali violenze, se irregolarmente presenti, rischiano di essere allontanate dal territorio italiano col grave pericolo di essere poi sottoposte ad azioni ritorsive da parte dei familiari non solo dell'abusante ma anche della stessa vittima; molte donne provengono, infatti, da paesi in cui, per motivi culturali ed a volte per stessa previsione normativa, è istituzionalizzato un modello di famiglia patriarcale con piena subalternità della donna rispetto all'uomo. Anche le donne che soggiornano regolarmente in quanto titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari rischiano di scivolare nell'irregolarità perché, in caso di denuncia di familiare violento e conseguente separazione, spesso non sono più in possesso di alcuni requisiti (alloggio e lavoro documentabili) richiesti per un titolo autonomo di soggiorno.

Con gli articoli successivi si entra nel vivo delle misure di contrasto dalla cosiddetta "illegalità diffusa", intervenendo su fattispecie considerate "minori", ma che vincolano notevolmente non tanto sulla "vivibilità dei centri urbani, quanto su quelle condizioni minime di cura del territorio dalle quali partire per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità.

In particolare, l' **articolo 4** contempla, in materia di danneggiamento, una disciplina connotata da una maggiore efficacia deterrente a tutela di particolari e rilevanti beni. In particolare, il comma 1 della norma in esame introduce al comma 2 dell'articolo 635 c.p. il n. 3 *bis*, aggravando la pena base stabilita per il reato di danneggiamento anche nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Relativamente a tutte le ipotesi aggravate di cui al comma 2, dell'art. 635 c.p. viene previsto, inoltre, che la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo di tempo non superiore alla durata della pena sospesa (comma 2).

Peraltro, l'**articolo 5** prevede, al comma 2, dell'art. 639 c.p. (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*), un aumento di pena qualora la condotta diretta a deturpare o a imbrattare abbia ad oggetto immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale, sempre che da tale condotta consegua un pregiudizio al decoro urbano.

In questo caso, la possibilità di una sanzione ad effetto riparatorio è nel sistema, in quanto si tratta di reato rimesso alla competenza del giudice di pace e trovano, quindi, applicazione le disposizioni del Capo VIII, Titolo II, del decreto legislativo n. 274 del 2000.

Con l'**articolo 6** vengono proposti alcuni interventi normativi in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico ai sensi degli articoli. 633 c.p. e 20 del codice della strada, il sindaco, per le strade urbane e il prefetto, per quelle extraurbane o, comunque, per motivi di pubblica sicurezza, possano ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, nel caso di occupazione per motivi commerciali, la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese (o di prestazione di idonea garanzia).

Tale forma di "ravvedimento operoso" degli occupanti costituisce, indubbiamente, uno degli aspetti più innovativi della riforma, tanto che le stesse prescrizioni vengono estese, con il comma 2, all'esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia e il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

Il comma 3, infine, prevede, qualora si tratti di occupazione a fini di commercio, la trasmissione del relativo verbale di accertamento da parte dell'ufficio accertatore, agli uffici della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

L'articolo in esame colma, in definitiva, un vuoto di tutela lasciato dal complesso delle norme vigenti che attualmente disciplinano la materia delle occupazioni abusive; l'articolo 633 del codice penale, infatti, punisce l'invasione arbitraria di edifici e terreni al fine di occupazione o di profitto, ma nulla dice in materia di occupazioni della sede stradale. Quest'ultima, del resto, non può assimilarsi se non in senso lato al concetto di terreno richiamato dall'articolo 633 c.p., nè può probabilmente ipotizzarsi una condotta di invasione – richiesta dalla norma in parola per l'integrazione della condotta criminosa – in ambito di sede stradale, di per sè aperta alla fruizione pubblica di massa.

L'unica tutela apprestata dal legislatore è, in tale caso, quella di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66; tale norma sanziona la condotta di chi «*al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione ... ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata*»; appare, però, del tutto evidente come la norma in parola non sia applicabile a tutte quelle condotte le quali non vengano realizzate al precipuo fine individuato dalla norma, come, ad esempio, quelle volte al fine di profitto o vantaggio. Né può applicarsi alle condotte in parola l'articolo 1161 del codice della navigazione, il quale sanziona ogni arbitraria occupazione di spazi «*del demanio marittimo o*

*aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna*», con sicura esclusione, pertanto, della sede stradale.

Ovviamente, trattandosi di occupazione di suolo stradale, la individuazione dell'autorità amministrativa competente segue il riparto stabilito dal codice della strada; il sindaco per la viabilità urbana; il prefetto per quella extraurbana. Tuttavia, procederà in ogni caso il prefetto quanto l'occupazione presenta profili di rilievo per la sicurezza pubblica, come nel caso di fenomeni di "occupazione del territorio" posti in essere da soggetti operanti nelle condizioni di mafiosità di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Restano salvi, inoltre, i provvedimenti e gli interventi dell'autorità di pubblica sicurezza per motivi di ordine pubblico.

**L'articolo 7**, infine, modifica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, riportando nell'alveo della rilevanza penale le condotte di chi *«depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria»*; l'attuale combinato disposto dei sopra menzionati articoli prevede, infatti, che detta condotta sia assoggettata esclusivamente ad una sanzione amministrativa, mentre nel caso in cui la stessa venga realizzata su di una strada ferrata ne viene riconosciuta la rilevanza penale. Appare di tutta evidenza l'irragionevolezza di una simile discriminazione, risultando entrambe le condotte di estremo pericolo per l'incolumità dei soggetti destinati ad usufruire dei tratti di strada interessati dall'abbandono di congegni od oggetti. L'articolo 7, pertanto, riconduce *ad unum* la rilevanza penale di entrambe le predette condotte, mantenendo l'assoggettabilità ad una mera sanzione amministrativa delle condotte di sola ostruzione od ingombro delle strade ordinarie o ferrate al limitato fine di impedire od ostacolare la libera circolazione.

Con l'**articolo 8**, comma 1, vengono previsti speciali fondi per alcuni comuni – quelli, cioè che adempiono alle prescrizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 - in considerazione della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici nonché della rilevanza del patrimonio culturale. La tipologia delle misure e degli interventi nonché la ripartizione delle risorse messe a disposizione vengono stabiliti con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza Unificata Stato- Regioni-Città. Il comma 2 reca la copertura finanziaria;

L'**articolo 9** modifica l'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. legge di depenalizzazione) relativamente alle modalità di notifica delle violazioni amministrative ai residenti all'estero la cui dimora o domicilio non siano noti. Fino ad ora, l'art. 14 dava facoltà all'amministrazione di non effettuare in tali casi la notificazione. La novella, invece, al quinto comma introduce la previsione della pubblicazione dell'estratto del provvedimento mediante affissione alla casa comunale, con comunicazione, a mezzo posta, al domicilio eventualmente dichiarato all'atto della contestazione o in uno scritto difensivo. Viene aggiunto il comma 7 che consente – sempre nei casi di cui sopra - di comunicare all'interessato, senza effettuare ulteriori comunicazioni, tutte le successive fasi del procedimento sanzionatorio nonché i mezzi di difesa apprestati dall'ordinamento, con traduzione nelle lingue ivi espressamente indicate, se si tratta di stranieri;

Con l'**articolo 10** si intende integrare le possibilità di utilizzazione diretta del CED interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza da parte della polizia municipale.

L'elemento di novità è rappresentato dall'estensione della facoltà di accesso diretto alla banca dati dei veicoli rinvenuti ed a quella dei documenti di identità rubati o smarriti e dalla specifica previsione di una facoltà di immissione diretta dei dati (e non solo di consultazione di quelli esistenti).

Ulteriori estensioni trovano un ostacolo insuperabile non solo e non tanto nell'ordinamento funzionale della polizia municipale, quanto e soprattutto dalle indicazioni, molto più restrittive, del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò non esclude, evidentemente, nell'attuazione di servizi di controllo del territorio, cui pure la polizia municipale può partecipare, un accesso indiretto a supporto dei servizi in corso per il tramite delle sale operative della Polizia o dei Carabinieri.

L'**articolo 11** introduce rilevanti novità in materia di piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1, dell'art. 17 della legge n. 128/2001, prevedendo che gli stessi determinano i rapporti di reciproca collaborazione tra il personale della polizia municipale e gli organi di polizia dello Stato. Stabilisce, inoltre, che le procedure da osservarsi per assicurare, nel caso di interventi nella flagranza dei reati, l'immediato interessamento da parte degli organi di polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa vengono definite con decreto del Ministro della Giustizia adottato d'intesa con i Ministri interessati.

**L'articolo 12** riscrive l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) apportando - alla luce dei mutati rapporti tra Stato ed enti locali - rilevanti modifiche in materia di sicurezza pubblica.

La riforma legislativa del 1993 che ha introdotto il sistema dell'elezione diretta dei sindaci e quella del 2001 che ha modificato il titolo V della Costituzione hanno portato alla rivendicazione, da parte degli enti locali, di un ruolo sempre maggiore anche in materia di ordine e sicurezza pubblica, in omaggio al principio di sussidiarietà e, dunque, all'opportunità di allocare funzioni e poteri pubblici ai livelli istituzionali più vicini al cittadino.

Ciò nonostante, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - così come sancito all'art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione - continua ad essere riservata alla competenza statale. Affidare siffatta tutela agli enti locali, nella logica del costituente, avrebbe significato pregiudicare gravemente la possibilità di assicurare su tutto il territorio nazionale livelli essenziali uniformi di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali.

Allo stato attuale, tuttavia, si è da più parti evidenziato che, per raggiungere standard di sicurezza adeguati - soprattutto nell'attuale momento storico connotato dall'aumento di fenomeni sociali (immigrazione clandestina, prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti) che costituiscono il substrato di nuove forme di criminalità organizzata, spesso transnazionale - è necessaria la collaborazione sinergica tra istituzioni centrali e locali.

In tale contesto, l'apporto degli enti locali può davvero costituire un valore aggiunto nella garanzia dei diritti dei cittadini alla sicurezza e il ruolo del sindaco può divenire il fulcro di tale garanzia.

Del resto il sindaco è in grado, più di chiunque altro, di conoscere le problematiche sociali della realtà locale che incidono negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini e che possono dar luogo a problemi di ordine pubblico.

Da qui la necessità di adeguare al mutato quadro costituzionale le disposizioni contenute nell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 relative alle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

In primo luogo si è ritenuto opportuno riformulare il primo comma del predetto articolo, scindendo in due diversi commi (1 e 3) quelle che sono le funzioni che il sindaco esercita in qualità di ufficiale di governo.

Al primo comma sono state enucleate le funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica già riconosciute al sindaco dalla vigente disposizione. La previsione di uno specifico comma dedicato alle predette funzioni consente di attribuire alle stesse maggiore rilievo e pregnanza e costituisce una precipua risposta alle richieste avanzate dai sindaci di alcune città italiane maggiormente interessate da recenti, gravi episodi di criminalità.

In relazione alle suddette materie, il comma 2 prevede che il sindaco concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali; è di tutta evidenza come tale compito costituisca, sicuramente, espressione di un maggiore partecipazione del rappresentante della comunità locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. Coerentemente al riparto di competenze sancito a livello costituzionale, si prevede, tuttavia, che le forme di tale collaborazione dovranno essere disciplinate con regolamento del Ministro dell'interno.

Al comma 3 sono contemplate, invece, le funzioni statali (già previste dal precedente comma 1) relative alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandati al sindaco dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

Al comma 4, proprio in ragione delle problematiche sociali in precedenza illustrate, si è ritenuto essenziale integrare la sfera di operatività del potere del sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica ma anche per la sicurezza urbana.. Atteso che le ragioni sottese ai suddetti provvedimenti concernono situazioni nelle quali vengono comunque in rilievo profili di sicurezza della collettività locale, all'ultimo capoverso, viene previsto che essi debbano essere comunicati al prefetto, il quale può predisporre gli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. E' evidente come, mentre nella precedente formulazione della norma l'intervento del prefetto era limitato all'eventualità che il sindaco intendesse utilizzare la forza pubblica per l'esecuzione dei relativi ordini (in tal senso presentava apposita richiesta al prefetto), con la presente modifica – proprio al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di contrasto a quei fenomeni che, di volta in volta, possono costituire una minaccia per la sicurezza pubblica - si consente al rappresentante dello Stato sul territorio di intervenire, in una visione strategica, con tutti gli strumenti ritenuti necessari per l'attuazione dei provvedimenti adottati dal sindaco i quali, peraltro, devono essere previamente comunicati allo stesso prefetto.

Al comma 5 è apparso, inoltre, conveniente introdurre una disposizione che prevede il potere del prefetto - qualora i provvedimenti di cui al comma 1 e al comma 4 possano avere concrete ripercussioni sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi - di indire una conferenza (non tipizzata e diversa dalla conferenza di servizi) alla quale partecipano i sindaci

interessati, il Presidente della provincia nonché – con una previsione di ampio respiro - i soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato, nel caso in cui tale ultimo intervento sia ritenuto opportuno.

I commi 6, 7, 8, 9 e 10 già commi 3, 4, 5, 6,7 del vigente art. 54 sono stati riscritti senza modifiche ad eccezione di quelle necessarie per il mutato assetto sistematico.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, atteso il mutato quadro costituzionale che ha delineato un nuovo assetto dei rapporti tra Stato e autonomie locali, espungere la disposizione di cui al comma 8 dal momento che essa prevede la possibilità da parte del prefetto di nominare un commissario *ad acta*, in sostituzione del sindaco qualora quest'ultimo non eserciti le funzioni o non adempia ai compiti previsti dalla norma *de qua*. Conseguenziale a ciò è l'eliminazione del successivo comma 9 che pone a carico dell'ente interessato le spese per il commissario.

Anche il comma 10 (adesso comma 11), è stato in parte modificato laddove è stato previsto il potere del prefetto di intervenire con proprio provvedimento nelle ipotesi di cui ai commi 1, 3, e 4 (limitatamente ai casi di pericolo per l'incolumità pubblica) anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 10.

Infine, l'ultimo comma contiene una norma di chiusura, in quanto viene previsto che il Ministro dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio, da parte del sindaco, delle funzioni previste dal presente articolo.

L'**articolo 13** modifica la disciplina dell'allontanamento dei cittadini comunitari, contenuta nel decreto legislativo n. 30/2007 di recepimento della direttiva europea relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, apportando modifiche agli articoli 20, 21 e 22 del citato decreto e l'inserimento di un articolo aggiuntivo (20 *bis*).

Nel rispetto della direttiva europea, la modifica normativa è rivolta ad assicurare celerità ed effettività all'esecuzione degli allontanamenti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, quando tali provvedimenti sono adottati per motivi di pubblica sicurezza.

La novella attribuisce, pertanto, al prefetto l'adozione di tali provvedimenti (**art. 20, comma 7-bis**), confermando la competenza del Ministro dell'interno (**art. 20, comma 7**) per l'adozione dell'allontanamento per motivi di ordine pubblico, in analogia a quanto disposto per i cittadini non appartenenti all'Unione europea dall'art.13, comma 1, del decreto legislativo n.286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Rimane di competenza del Ministro dell'interno, altresì, l'adozione del provvedimento quando esso si fonda su motivi relativi alla sicurezza dello Stato nonché i provvedimenti di allontanamento relativi ai soggetti indicati dal comma 5 (minori e comunitari soggiornanti nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni).

Il **comma 7-ter dell'art. 20** stabilisce che i motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il comportamento del comunitario o del suo familiare è tale da compromettere la dignità umana o i diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica e pertanto la sua permanenza sul territorio nazionale è incompatibile con l'ordinaria convivenza. In armonia con la direttiva europea, per questi ipotesi - unitamente agli allontanamenti per motivi che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato – è disposta da parte del questore l'esecuzione immediata del provvedimento (**art. 20, comma 7-bis**).

Il **comma 7- bis dell'art.20** richiama l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 5 bis, del citato testo unico n.286/1998 (convalida del provvedimento di accompagnamento

alla frontiera da parte del giudice di pace) per i provvedimenti adottati dal prefetto ad esecuzione immediata. Il rinvio vale a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di esecuzione dei rimpatri conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2004.

**Al comma 8 del medesimo art. 20**, si trasforma da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione fino a tre anni, il rientro nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso.

Con l'articolo 20 bis si regolamentano i casi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza è sottoposto a procedimento penale. La disposizione rinvia alla disciplina dettata dal testo unico n. 286/1998 per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, che si basa sulla richiesta del nulla osta all'espulsione all'autorità giudiziaria, che deve **essere** rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta. Nelle more del rilascio di tale nulla osta, il destinatario del provvedimento può essere trattenuto, per evitare che si sottragga all'allontanamento, in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all'articolo 14 del T.U. n.286/1998.

Si è, inoltre, modificato l'art.21 del citato decreto legislativo n.30 per garantire l'ottemperanza all'allontanamento del cittadino dell'Unione quando vengono a mancare le condizioni che determinano il soggiorno.

La normativa europea consente l'allontanamento in tale ipotesi ma esclude che possa essere applicato il divieto di reingresso (art.15, comma 3 della direttiva). E' da sottolineare inoltre che in tali casi l'esecuzione da parte del questore del provvedimento sarebbe un inutile dispendio di risorse umane e finanziarie, considerato che l'allontanato potrebbe rientrare immediatamente sul territorio nazionale. Per garantire efficacia al provvedimento, attraverso la sua esecuzione volontaria, si è prevista l'attestazione di ottemperanza all'allontanamento che il destinatario del provvedimento deve consegnare al Consolato italiano nello Stato U.E. di nazionalità. L'inosservanza della consegna dell'attestazione di ottemperanza comporta la sanzione, a carico del Cittadino U.E. individuato sul territorio nazionale, dell'arresto da uno a sei mesi e di una ammenda da 200 a 2.000 euro.

Infine è stata modificata la disciplina sui ricorsi, prevista dall'articolo 22, per adeguarla alle novità introdotte in materia di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

**L'articolo 14**, è volto a riformulare l'art. 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, concernente il reato di possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, al fine di superare alcune difficoltà applicative riscontrate recentemente, allorché non è stato possibile arrestare alcuni supporter di una squadra romana che, prima della partenza verso la località dove si sarebbe tenuta la competizione sportiva, sono stati trovati in possesso di mazze, armi improprie, petardi ed altre attrezzature vietate. La modifica è pertanto finalizzata ad estendere espressamente l'applicazione della norma in esame a tutti i casi in cui il possesso dei predetti oggetti, accertato durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, ovvero nelle 24 ore precedenti o successive alla competizione stessa, sia correlato alla medesima manifestazione.

**L'articolo 15** tende, infine, a perfezionare il sistema di prevenzione circa l'uso e il porto delle armi inoffensive, le quali, tuttavia, bandite per commettere una rapina si mostrano efficaci quanto un'arma vera. A tal fine, vengono introdotte modifiche all'art. 4 della legge n. 1423/1956 relativo al divieto (avviso orale del questore) di detenzione di strumenti atti ad offendere da parte delle persone condannate per delitti non colposi. Al comma 2, infine, viene modificato l'art. 39 del T.U. n. 773/1931 nell'ambito del quale viene introdotto il divieto di detenzione di armi a ridotta capacità offensiva nonché di giocattoli riproducenti armi e simulacri di armi.



CAPO I  
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA ILLEGALITA' DIFFUSA

Articolo 1

*(Norme a tutela della personalità dei minori e delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, secondo comma, il n. 3) è sostituito dal seguente:

«3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, o di amministratore di sostegno, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela, alla cura o all'amministrazione di sostegno»;

b) dopo l'articolo 600-septies è aggiunto il seguente:

«Articolo 600-octies. *(Impiego di minori nell'accattonaggio)*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

c) dopo l'articolo 602 è aggiunto il seguente:

«Articolo 602-bis. *(Pene accessorie)*.

La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

a) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

d) l'articolo 671 è abrogato.

Articolo 2

*(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)*

1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, n. 4, le parole: «avvalso degli stessi», sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile», sono aggiunte le seguenti: «o con la stessa ha partecipato alla commissione di un delitto»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri», sono aggiunte le seguenti: «o con questi ha partecipato».

Articolo 3

*(Misure di sostegno e assistenza e modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. A decorrere dall'anno 2008, le risorse del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216 e quelle da destinare al programma di assistenza di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate, rispettivamente, di un importo pari a \_\_\_ milioni di euro ed a \_\_\_ milioni di euro, anche al fine di implementare i convenzionamenti delle amministrazioni comunali con le strutture residenziali e di pronta accoglienza, nonché per migliorare in termini qualitativi gli aspetti assistenziali ed educativi delle predette strutture.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583 bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero od apolide ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2 ter. Con la proposta o il parere di cui al comma 2 bis, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno di cui al comma 2 bis è esteso ai figli minori dello straniero o apolide vittima della violenza familiare.”

3. All'onere derivante dal comma 2 del presente articolo, pari a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2008 si provvede a valere sulla disponibilità del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, istituito dall'art. 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementato dall'art. 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Articolo 4

*(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)*

1. Al secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, dopo il n. 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale».

2. Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

#### Articolo 5

*(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)*

1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

## Articolo 6

*(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)*

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dagli articoli 633 del codice penale e dall'articolo 20 del codice della strada, il sindaco, per le strade urbane, ed il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o di prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, agli uffici della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti».

## Articolo 7

*(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66)*

Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «in una strada», sono inserite le seguenti: «ordinaria o»;
- b) all'articolo 1-bis, comma 1, le parole: «depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque», sono soppresse.

## Articolo 8

*(Fondi per le città d'arte)*

1. Ai Comuni che abbiano adempiuto, ovvero vi provvedano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle previsioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 42 del 2004, è assegnato, tenuto conto della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici e della rilevanza del patrimonio culturale, un contributo straordinario volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità, anche attinenti alle conseguenti attività di monitoraggio e verifiche ministeriali, per la ripartizione delle relative risorse da assegnare al Ministero per i beni e le attività culturali. Con il medesimo decreto è stabilita la tipologia delle misure e degli interventi di supporto e di salvaguardia anche sotto il profilo della loro qualità ed efficacia.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 12 milioni per l'anno 2008, 12 milioni per l'anno 2009 e 30 milioni per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.

## Articolo 9

### *(Notificazioni nei procedimenti concernenti violazioni amministrative)*

1. All'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tutte le notificazioni sono sostituite con la pubblicazione per estratto del provvedimento da affiggersi alla casa comunale del luogo in cui è avvenuto il fatto ed alla prefettura competente per territorio. Copia della pubblicazione è altresì comunicata a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo eventualmente comunicato dall'interessato al momento della contestazione o nello scritto difensivo di cui all'articolo 18, primo comma».

b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al quinto comma, quando è effettuata la contestazione immediata, tutte le successive notificazioni possono essere sostituite dalla indicazione, recata in calce del verbale di contestazione o in fogli solidali ad esso, delle successive fasi del procedimento, dei relativi termini e delle facoltà di difesa. Nel caso di stranieri, l'indicazione è ripetuta nelle lingue inglese, francese, spagnolo e arabo.».

## Articolo 10

### *(Accesso della polizia municipale alla banca dei dati di polizia)*

1. All'articolo 16-quater, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole “schedario dei veicoli rubati” sono sostituite dalle seguenti “schedario dei veicoli rubati o rinvenuti ed allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti”.

2. All'articolo 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere altresì abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente”.

## Articolo 11

### *(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)*

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina le procedure da osservarsi per assicurare, nel caso di interventi nella flagranza dei reati, l'immediato interessamento degli organi di polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

Articolo 12  
(*Modifiche al decreto legislativo n. 267/2000*)

1. L'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è sostituito dal seguente:

«Art. 54  
(*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*)

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
  - a) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
  - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali. Le forme di cooperazione sono disciplinate con apposito regolamento del Ministro dell'interno.<sup>1</sup>
3. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, nella stessa veste, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il Presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dal comma 1, dal comma 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 3 e 4 limitatamente all'incolumità pubblica, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio da parte del sindaco delle funzioni previste dal presente articolo».

CAPO II  
DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 13

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'intitolazione dell'articolo è sostituita dalla seguente: “*Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza*”;
- b) al comma 4 le parole “solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;
- c) al comma 5, le parole “possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,”;
- d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

”7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.”;

- e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:  
“7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.”;

- f) al comma 8, le parole “è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione fino a tre anni”;
- g) al comma 9, le parole “nel provvedimento di cui al comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,” e le parole “quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,”.

2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

“Articolo 20-bis, (*Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale*)

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.”

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole “ che non può essere inferiore ad un mese.” e prima delle parole “Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.”.

4. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “di cui all'articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 20, comma 7,”;



- b) al comma 3, sono soppresse le seguenti parole “pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la”;
- c) al comma 4, le parole “di cui all'articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21”;
- d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
  - “7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
  - 8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.”.

#### Articolo 14

*(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o, comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa”.

#### Articolo 15

*(Disposizioni in materia di prevenzione)*

1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il quarto comma è sostituito dal seguente:  
“Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, *radar* e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre

il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, i giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.”

2. All'articolo 39 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, di seguito, il seguente periodo: “Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi.”.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

*A) Analisi del quadro normativo, della necessità dell'intervento normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto dell'intervento di riserve assoluta o relativa di legge e di precedenti norme di delegificazione.*

Il presente disegno di legge si propone di fornire, attraverso l'azione sinergica tra istituzioni centrali e locali, una risposta più efficace alla richiesta di maggiore sicurezza manifestata negli ultimi tempi dai cittadini e dai sindaci di alcuni comuni italiani a fronte dell'incremento di episodi di criminalità cd. "diffusa". Attraverso un intervento logico-sistematico sono, così, state apportate modifiche che incidono da un lato su quelle norme del codice penale volte alla tutela - in tal modo implementata - di soggetti minori (articoli 600 e seguenti e 112 del codice penale) e dell'integrità di determinati beni (articoli 635 e 639 del codice penale); dall'altro su quelle previsioni che già consentono peculiari accertamenti o l'esercizio di poteri in materia di pubblica sicurezza da parte di alcuni soggetti pubblici e che vengono rafforzate attraverso le nuove disposizioni (articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e articolo 16-*quater* del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993). Sempre per motivi attinenti alla sicurezza pubblica sono state apportate innovazioni in materia di allontanamento dei cittadini comunitari (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30) nonché in materia di manifestazioni sportive e divieto di detenzione di strumenti atti ad offendere da parte delle persone condannate per delitti non colposi (articolo 6-*ter* della legge 13 dicembre 1989, n. 401; articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e articolo 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). Con la modifica del T.U. in materia di immigrazione è stata, altresì, apprestata una più efficace tutela per gli stranieri e apolidi vittime di violenza in ambito familiare.

*B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge in esame interviene sul codice penale modificando gli articoli 28, 112, 633, 635, 639 e abrogando l'art. 671. Nello stesso codice vengono introdotti gli articoli 600-*octies* e 602-*bis*.

Viene, inoltre, modificato: l'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216; l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228; l'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c) l'articolo 20 del codice della strada; gli articoli 1 e 1-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66; l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'articolo 16-*quater* del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993, n. 68; l'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128; i) l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; l'articolo 6-*ter* della legge 13 dicembre 1989, n. 401; l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; l'articolo 39 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

*C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo. La nuova normativa – in particolare, l'articolo 13 che interviene sul decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - si muove nello spirito della direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio UE del 29/04/04 relativa al diritto dei

cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

*D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo. In particolare, il nuovo dettato di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale - non contrasta con le previsioni dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di sicurezza pubblica.

*E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del presente provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti;
- non introduce nuove definizioni normative;
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;
- non richiede norme di delega per la redazione di un testo unico nella materia in oggetto.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*A) Destinatari dell'intervento.*

Destinatari del provvedimento sono: per l'articolo 1: a) i soggetti che rivestono la qualifica di amministratore di sostegno di persone di età inferiore agli anni diciotto; b) i soggetti che hanno la custodia, la vigilanza o la cura di un minore degli anni quattordici; c) il genitore o il tutore di persone di età inferiore agli anni diciotto; per l'articolo 2 le persone maggiorenni che partecipano ai reati commessi dai minori; per l'articolo 3, **comma 2**, gli stranieri privi di permesso soggiorno e gli apolidi che si trovino nelle condizioni descritte nell'articolo in questione; per gli articoli 4, 5, 6 e 7 qualunque soggetto autore delle condotte rispettivamente di danneggiamento (articolo 635 del codice penale), deturpamento e imbrattamento di cose altrui (articolo 639 del codice penale), occupazione di suolo pubblico (articoli 633 del codice penale e articolo 20 del codice della strada) e di impedimento o ostacolo alla libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie (articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66); per l'articolo 8 i comuni che abbiano adempiuto alle previsioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; per l'articolo 9 gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero la cui dimora o domicilio non siano noti; per l'articolo 10 il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale di cui

all'articolo 16-*quater*, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993, n. 68; per l'articolo **12** i sindaci; per l'articolo **13** i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari.

*B) Obiettivi e risultati attesi.*

L'emanazione delle nuove disposizioni ha lo scopo di garantire una maggiore effettività del diritto penale, offrendo una risposta pronta ed effettiva al preoccupante incremento del fenomeno della criminalità da "strada" – da qui le previsioni che riconoscono maggiori facoltà e poteri ad alcuni soggetti pubblici (esemplificativa è la possibilità attribuita al personale della polizia municipale di utilizzazione diretta del CED interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza nonché il potere da parte del prefetto di adottare un provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario o dei suoi familiari per motivi di pubblica sicurezza) - e una più incisiva protezione di alcune categorie di soggetti in considerazione della loro posizione di debolezza (minori e stranieri o apolidi vittime di violenze familiari).

*C) Impatto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.*

Non si prevedono modifiche nell'organizzazione e nell'attività delle pubbliche amministrazioni né si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

*D) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi e di adempimenti burocratici.*

Le disposizioni del presente disegno di legge non determinano nuovi oneri finanziari, organizzativi o burocratici a carico di soggetti privati.

## Relazione tecnica

Le modifiche apportate al decreto legislativo n.30/2007 trovano copertura negli ordinari stanziamenti previsti per le espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti.

I possibili oneri riguardano infatti esclusivamente le convalide da parte dei giudici di pace dei provvedimenti di esecuzione immediata dell'allontanamento adottati dal questore e l'eventuale trattenimento del destinatari nei centri di permanenza temporanea e assistenza in attesa della convalida da parte del giudice di pace ai sensi dell'art. 13 ,comma 5 bis,del T.U. n. 286/1998, richiamato dal nuovo **comma 7-bis dell'art.20** o per il maggiore periodo, fino a 15 giorni, nel caso di rilascio del nulla osta all'allontanamento nel caso del comunitario sottoposto a procedimento penale, ai sensi del nuovo **art. 20 bis**.

Si fa infatti presente che il comma 5-bis dell'articolo 13 del T.U. n. 286/1998 prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione l'espellendo è trattenuto nel C.P.T.A. di cui all'art.14 del medesimo T,U. n. 286/1998, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.

Per questa prima ipotesi, quindi, il cittadino dell'Unione allontanato può essere trattenuto nel C.P.T.A. in attesa della convalida del provvedimento al massimo 4 giorni.

L'art.20 bis prevede, inoltre, che al cittadino dell'Unione da allontanare sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'art.13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del T.U. n. 286/1998. Tali disposizioni prevedono che nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, l'espulsione è sospesa fino al nulla osta dell'autorità giudiziaria che deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta del questore altrimenti il nulla osta si intende concesso (comma 3 dell'art.13). Nelle more lo straniero è trattenuto in un C.P.T.A. di cui al citato art.14.

Per effetto del richiamo dell'art.20-bis, il cittadino dell'Unione può rimanere nel C.P.T.A. per il massimo di 15 giorni che è il termine stabilito per il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

In ordine alla sufficienza degli attuali stanziamenti, si sottolinea che dai dati pubblicati sul rapporto sulla criminalità del Ministero dell'Interno, presentato nel giugno 2007, si evidenzia che fino al 2006 al primo posto della graduatoria delle nazionalità degli espulsi per irregolarità del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come è noto, è entrato a far parte dell'Unione Europea a decorrere dal 1 gennaio 2007.

I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n. 11.628, nel 2005 n. 10.702 e nel 2006 n. 7.926.

Per tali espulsioni sono stati previsti convalide dell'accompagnamento forzato da parte dei giudice di pace, ai sensi del citato art.13, comma 5-bis, e, per la gran parte degli espulsi, trattenimenti nei centri di permanenza temporanea e assistenza per periodi fino a sessanta giorni (l'art.14, comma 5, del T.U. n. 286 prevede che il trattenuto può rimanere nel C.P.T.A. per trenta giorni prorogabili dal giudice su richiesta del questore per ulteriori trenta giorni).

Si deve, inoltre, considerare che l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento è prevista solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per quelli attinenti la sicurezza dello Stato.

Si ritiene che il numero delle ipotesi sarà un numero trascurabile a fronte dei numeri relative alle espulsioni ed ai trattenimenti per irregolarità del soggiorno previsti per i cittadini neocomunitari fino al 31 dicembre 2006 ed illustrati precedentemente.

Inoltre si ritiene opportuno sottolineare che anche i tempi del trattenimento saranno ridotti. Infatti la permanenza nei centri di permanenza temporanea e assistenza si protrarrà solo per il periodo necessario per ottenere la convalida dell'esecuzione immediata (4 giorni ai sensi dell'art.13, comma

5-bis del T.U. n. 286/1998) e per i 15 giorni per acquisire il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria nell'eventualità che il cittadino dell'Unione europea da allontanare sia sottoposto a procedimento penale (entro 15 giorni dalla richiesta l'autorità giudiziaria deve provvedere ai sensi dell'art.13, comma 3, del T.U. n. 286/1998).

Da quanto esposto risulta che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente sono assolutamente sufficienti a dare copertura a tali spese.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE:  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI DI GRAVE  
ALLARME SOCIALE E CERTEZZA DELLA PENA”

*Articolo 1*  
*(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

“Articolo 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).

La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà. Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

a) essere inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

b) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze a effetto speciale e quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato”;

b) all'articolo 158, comma primo, dopo la parola: “permanente”, sono inserite le seguenti: “o continuato”; dopo la parola: “permanenza” sono inserite le seguenti: “o continuazione”;

c) all'articolo 159, comma primo, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

“3-bis) presentazione di dichiarazione di ricasazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data del presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima;

3-ter) concessione di termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, per un periodo corrispondente al termine concesso;

3-quater) rinnovazione, su richiesta dell'imputato, delle prove assunte in dibattimento, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice, per tutto il tempo necessario alla rinnovazione. tale disposizione non si applica ai coimputati cui non si riferisce la richiesta di rinnovazione, se viene disposta la separazione dei processi, né al caso in cui la nuova assunzione concerna fatti e circostanze nuove;

3-quinquies) richiesta di estradizione di un imputato dall'estero, per tutto il tempo decorrente dalla relativa richiesta sino alla effettiva estradizione;

3-sexies) richiesta, in udienza preliminare o nel corso del dibattimento, di una rogatoria all'estero, per tutto il periodo compreso tra l'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria e il pervenimento della risposta all'autorità giudiziaria procedente.”;

d) all'articolo 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma secondo dopo le parole: “davanti al pubblico ministero” sono inserite le seguenti: “o alla polizia giudiziaria da questi delegata”; dopo le parole: “sulla richiesta di archiviazione,” sono inserite le seguenti: “l'avviso di conclusione delle indagini preliminari”; dopo le parole: “rinvio a giudizio” sono inserite le seguenti: “o di emissione del decreto penale di condanna”;

2) il comma terzo è sostituito dal seguente: “La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, commi primo e secondo, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini di cui all'articolo 157, comma secondo, lettera b)”;

3) dopo il comma terzo sono inseriti i seguenti: “La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile. La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso”;

e) all'articolo 161, il comma secondo è sostituito dal seguente:

“Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri”;



f) all'articolo 164, comma primo, dopo le parole: "nell'articolo 133" sono inserite le seguenti: "nonché alle risultanze desumibili dal servizio informatico di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,";

g) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

"572. – (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.";

h) all'articolo 589, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei";

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

a) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

b) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope";

3) al terzo comma, le parole: "anni dodici" sono sostituite dalle seguenti: "anni quindici";

i) all'articolo 590, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.";

l) dopo l'articolo 590, è inserito il seguente:

"Articolo 590-bis. (Computo delle circostanze).

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, comma terzo, ovvero quella di cui all'articolo 590, comma quarto, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.";

m) all'articolo 609-ter, comma primo, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

"5-bis) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.";

n) dopo l'articolo 609-decies è inserito il seguente: "Articolo 609-undecies. (Adescamento di minorenni). Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni.";

o) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato" sono soppresse;

p) all'articolo 648-ter, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse.

#### *Articolo 2*

*(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Salvo quanto previsto dal primo comma, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies, se commessi in danno di persona minorenni, e 609-quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica.".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4-bis, secondo comma, della legge medesima.

#### *Articolo 3*

*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto di cui al periodo che precede è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.".

#### *Articolo 4*

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 260 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. L’autorità giudiziaria può procedere, altresì, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono, per entità, di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno più campioni con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.”

b) all’articolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: “o dai suoi precedenti penali” sono inserite le seguenti: “o giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”, e dopo le parole: “sussiste il concreto pericolo che questi commetta”, sono inserite le seguenti: “uno dei delitti di cui all’articolo 380, ovvero altri”;

c) il comma 1-bis dell’articolo 275 è sostituito dal seguente:

“1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall’articolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole”;

d) il comma 2-ter dell’articolo 275 è abrogato;

e) il comma 3 dell’articolo 275 è sostituito dal seguente:

“3. La custodia in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. È applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la mancanza di esigenze cautelari, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti di cui ai seguenti articoli:

1) 423-bis primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale;

2) 407, comma 2 lett. a), ad esclusione di quelli di cui all’articolo 609-quater, quando il fatto sia di minore gravità;

3) 12, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

4) 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

f) il comma 3 dell’articolo 310 è abrogato;

g) all’articolo 311, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo”;

h) all’articolo 392 il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1”;

i) all’articolo 453, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.”;

l) all’articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.”;

m) all’articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

n) all’articolo 602, il comma 2 è abrogato;

o) all’articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: “e successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 423-bis, 600-bis e 624-bis e 628 del codice penale”.

#### *Articolo 5*

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)*

1. All’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole: “previsti dall’articolo 380 comma 2 lettere e)”, sono inserite le seguenti: “e-bis)”.

#### *Articolo 6*

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### *Articolo 7*

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE:  
“MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. DELEGA AL  
GOVERNO PER L’EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATROCINIO  
A SPESE DELLO STATO E PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La particolare efferatezza che connota alcuni recenti fenomeni delinquenziali, l’aggressività dell’attività riconducibile alla criminalità organizzata e al conseguente allarme sociale derivante proprio dalla frequente ricorrenza di gravi condotte delittuose, idonee ad incidere direttamente sulla sicurezza dei cittadini, inducono ad un significativo intervento normativo tendente, per un verso, a riordinare e razionalizzare l’interna disciplina vigente in tema di misure di prevenzione e, per altro verso, ad ottimizzare il funzionamento degli attuali uffici giudiziari, introducendo modifiche ordinamentali per quanto concerne gli uffici gip dei tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e negli uffici di procura nelle sedi particolarmente esposte all’azione della criminalità organizzata.

Per quanto concerne più specificamente il primo profilo, deve rilevarsi come il *corpus* normativo recante la disciplina della complessa e delicata materia delle misure di prevenzione sia oggi il frutto di una cinquantennale stratificazione normativa. Le leggi fondamentali sulle misure di prevenzione personali (1423/1956) e patrimoniali (575/1965) sono assai risalenti nel tempo; esse hanno inoltre costituito l’oggetto di numerosi interventi di “lifting normativo”, tanto da assumere allo stato attuale una fisionomia affatto diversa rispetto a quella originaria.

Sulle due leggi fondamentali si sono poi innestate numerose leggi speciali, generalmente frutto di una legislazione di emergenza emanata in momenti di particolare asprezza nella lotta al fenomeno mafioso, che hanno operato modifiche rilevanti in tema di ambito e procedimento di applicazione, gestione e destinazione di beni confiscati, nonché dei poteri conferiti alle diverse Autorità coinvolte (si vedano, fra tutte, le LL. nn. 152/75, 629/82, 646/82, 327/88, 282/89, 55/90, 197/91, 203/91, 410/91, 172/91, 356/92).

Si rende pertanto necessario e improcrastinabile un intervento volto a fornire una sistemazione organica alla materia, eliminando aporie, lacune e contraddizioni che oggi caratterizzano la stessa.

Un semplice accorpamento della normativa vigente sarebbe facilmente operabile per il tramite del meccanismo c.d. “taglialeggi” previsto dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 (recante: “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”), il quale consente, per le leggi emanate anteriormente al 1970, di procedere mediante decreto legislativo alla organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, nonché alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1970.

Tale operazione, tuttavia, risulterebbe sorda al lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha nel corso degli anni evidenziato profili di criticità, lacune e obsolescenza dell’attuale disciplina, cui un’operazione meramente compilativa non potrebbe porre rimedio.

Si è pertanto optato per la previsione di una legge delega per la redazione di un testo unico, che dovrebbe porsi come un vero e proprio “codice delle misure di prevenzione” ed esaurire in sé tutta la disciplina della materia. Nella redazione dei principi di delega si è tenuto conto del contributo fornito da numerosi disegni di legge parlamentari, del lavoro operato dalla Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata, istituita presso il Ministero della giustizia e presieduta dal prof. Fiandaca, della relazione del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, nonché, per ultimo ma non da ultimo, dei profili oggetto di specifico esame da parte della “Relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni alla criminalità organizzata”, presentata nel luglio 2007

dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

In via assolutamente generale, i più importanti problemi sollevati possono riassumersi nei punti che seguono.

Primo e ineludibile profilo di criticità appare costituito dalla natura accessoria delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali; appare oggi necessario passare da un approccio incentrato sulla “pericolosità del soggetto” a una visione imperniata sulla “pericolosità del bene” in ragione del suo vincolo di strumentalità con l'azione criminale, bene che, per la sua provenienza illegale e in virtù della sua reimmersione nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato.

E' quindi necessario prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate anche disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali; da ciò discende, a cascata, la necessità di prevedere la possibilità di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto o del sottoposto.

In secondo luogo si pone il problema della competenza a procedere alle investigazioni patrimoniali e a formulare, corrispondentemente, la proposta di misura. Ed infatti, si è da più parti evidenziata l'incongruenza della normativa vigente in tema di attribuzioni del pubblico ministero. La stessa prevede infatti che sia il pubblico ministero localmente competente ad effettuare le indagini e ad intervenire nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione. Peraltro, in ambito di misure di prevenzione cd. antimafia – ovvero misure di prevenzione applicate ai sensi della legge 575/65 ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni criminose di stampo mafioso – deve essere valorizzata l'esperienza delle direzioni distrettuali antimafia, detentrici di un patrimonio informativo notevolissimo in materia, il quale ben potrebbe essere sfruttato in maniera migliore attraverso l'attribuzione alle stesse della competenza ad indagare ed a proporre le misure di prevenzione in questione.

Parallelamente, appare necessario procedere ad una ridefinizione dei compiti e delle funzioni del procuratore nazionale antimafia.

Si ritiene, inoltre, necessario codificare i principi dell'obbligatorietà delle investigazioni patrimoniali e dell'esercizio dell'azione di prevenzione, dopo l'esercizio dell'azione penale per taluno dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di rito, salvo che ciò possa pregiudicare gravemente le investigazioni. Qualora esse non abbiano condotto a risultati, si prevede una forma di archiviazione da parte del pubblico ministero.

Si prevede, inoltre, la possibilità di procedere al sequestro e alla confisca di prevenzione nei confronti di persone giuridiche ed enti, in modo simmetrico a quanto previsto per le persone fisiche.

Si è, poi, posto il problema delle imprese che si trovino nelle condizioni di assoggettamento mafioso: la disciplina prevista dall'articolo 3-quater della L. 575/1965 si è infatti rivelata inefficace, sia per il livello di infiltrazione mafiosa di determinate aree, sia per la difficoltà, spesso insormontabile, di distinguere l'impresa “assoggettata” dall'impresa “connivente”. Si è ritenuto quindi di prevedere che i titolari degli enti assoggettati debbano rendere alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria apposita “denuncia di assoggettamento” all'influenza mafiosa, ciò che consentirà l'accesso a misure di controllo e sostegno (controllo giudiziario o amministrazione giudiziaria), nonché al Fondo di rotazione di cui al d. lgs. 512/1999. Tuttavia, se la denuncia non viene resa, nei confronti delle imprese si procederà a sequestro e confisca di prevenzione, salvo i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione di

fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni criminali, per l'individuazione o la cattura di uno o più appartenenti a taluna delle suddette associazioni, per la sottrazione di risorse rilevanti alle associazioni medesime, nonché per evitare la commissione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.

Sono, quindi, previsti alcuni principi di delega volti a disegnare compiutamente il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, attualmente caratterizzato da numerose lacune e da rinvii a norme processuali spesso inadeguate ovvero oggetto di successive modifiche.

Si è, pertanto, cercato di individuare un *iter* procedimentale all'interno del quale potessero avere il proprio spazio tutte le istanze rivenienti dai soggetti a qualunque titolo interessati dalle singole misure di prevenzione, contemperando tale esigenza con quella, altrettanto evidente, di rendere agile e celere la procedura medesima, evitando, ove possibile, il ricorso a subprocedimenti; la tutela dei terzi creditori, quindi, per ciò che concerne le richieste di misure di prevenzione patrimoniale, è stata fatta oggetto di una specifica attività del giudice delegato, da esperirsi, però, soltanto all'esito dell'eventuale applicazione della misura stessa (v. *infra*).

Altro problema da più parti sollevato concerne le forme e modalità di esecuzione e trascrizione del sequestro di prevenzione; si è ritenuto necessario prevedere una analitica disciplina delle modalità di esecuzione e trascrizione dello stesso, soprattutto quando abbia ad oggetto beni aziendali, azioni o quote societarie, titoli mobiliari, prevedendosi idonee forme di pubblicità. Si rimette ad altro DDL, in corso di elaborazione, l'armonizzazione della disciplina del sequestro di prevenzione con quello preventivo, anche finalizzato alla confisca ex articolo 12-sexies della L. 356/1992.

Si prevede inoltre che il sequestro debba essere obbligatoriamente eseguito con l'ausilio della forza pubblica e sono altresì disciplinate compiutamente le ipotesi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili occupati. Tale previsione consentirà di superare i gravi inconvenienti applicativi che hanno fatto sì che, in determinate aree geografiche, alla confisca frequentemente non faccia seguito il reale spossessamento del bene nei confronti del sottoposto.

Parallelamente, si è proceduto a disciplinare l'ipotesi di coesistenza tra sequestro penale e sequestro di prevenzione, che nella prassi applicativa ha determinato non pochi problemi, posto che per il primo il codice di rito prevede la sola custodia, mentre per il secondo sono previste forme di gestione e amministrazione. Si prevede quindi che in caso di coesistenza dei due sequestri, prevalga il sequestro di prevenzione, con conseguente affidamento dei beni in sequestro all'amministratore giudiziario, al fine di consentire, in caso di confisca, la migliore destinazione del bene stesso.

L'intervento normativo proposto intende inoltre disciplinare alcuni aspetti attualmente privi di qualsivoglia disciplina positiva.

In primo luogo si prevede e disciplina la "revisione" della confisca di prevenzione. L'assenza di una specifica normativa sul punto ha infatti indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare (Cassazione – Sezioni unite penali, sentenza 19 dicembre 2006 - 8 gennaio 2007, n. 57; nonché SSUU 10 dicembre 1997, Pisco) il principio secondo cui la revoca di cui all'articolo 7 della L. 1423/1956 svolga, per i partecipanti al procedimento di prevenzione, altrimenti privi di diverso rimedio, anche una funzione vicariante quella riservata, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, alla revisione, esclusa dalla giurisprudenza per i procedimenti di prevenzione, laddove ai terzi estranei al procedimento è riservato l'incidente di esecuzione.

Ciò sarebbe possibile in quanto la revoca può essere esperita non solo con efficacia *ex nunc*, per l'essere venuti meno i presupposti di applicazione della misura di prevenzione (ad esempio: la pericolosità sociale del sottoposto), ma anche per far valere difetti genetici del provvedimento applicativo. Per la citata sentenza 57/2007, l'espressione "sia cessata la causa che lo ha

determinato”, sarebbe infatti riferibile “tanto a un fatto sopravvenuto, quanto a una nuova e più attenta valutazione retrospettiva della situazione iniziale”.

L'estensione della disciplina prevista per la revoca delle misure di prevenzione patrimoniale sarebbe consentita sulla base del fatto che (Cass., SSUU, sent. 3 luglio 1996, Simonelli) la confisca non sarebbe di per sé provvedimento di prevenzione in senso stretto, ma piuttosto sanzione amministrativa di carattere ablatorio, equiparabile alla misura di sicurezza prescritta dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Simile sanzione accedrebbe comunque a una misura personale di prevenzione e di questa dovrebbe seguire, in linea di massima, le regole.

La revoca in funzione di revisione, pertanto, servirebbe a far valere, ora per allora, quei vizi genetici di cui era affetto il provvedimento ablatorio.

Tuttavia, per effetto della possibilità per gli incisi di proporre la revoca/revisione della confisca e per i terzi estranei al procedimento di proporre incidente di esecuzione, i soggetti in favore dei quali sono stati destinati i beni confiscati (nella maggior parte dei casi i comuni) si trovano nell'impossibilità di investire sui compendi confiscati, in funzione del loro riutilizzo per finalità sociali, in ragione della continua presentazione di istanze di revoca, che rendono il giudicato di prevenzione, per così dire, instabile (le stesse SSUU parlano di un “giudicato che opera sempre *rebus sic stantibus* e non impedisce una rivalutazione dei presupposti, sulla base di nuove evenienze”).

A ciò si aggiunga il rischio che, tramite interposizioni fittizie, spesso difficilmente dimostrabili, i beni confiscati possano rientrare nella disponibilità degli ablati.

Da ciò sorge la necessità di fornire una disciplina compiuta, che da un lato assicuri agli interessati le necessarie garanzie, dall'altra consenta alla confisca di conservare, dopo la sua “definitività”, il connotato della “irreversibilità”.

Gli altri due aspetti di maggiore criticità sono costituiti dalla tutela dei terzi e dai rapporti tra procedura di prevenzione e procedure concorsuali, per i quali si è prevista apposita disciplina.

Altro problema che merita specifica attenzione concerne il regime fiscale dei beni sequestrati, prima della confisca definitiva.

Il testo proposto si compone di **undici articoli**.

L'**articolo 1** reca i principi di delega per l'emanazione del testo unico delle misure di prevenzione.

La lettera a) prevede che venga espresso, analogamente a quanto avviene per gli illeciti penali e amministrativi, il principio di legalità delle misure di prevenzione.

Prevede inoltre che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi all'epoca del decesso.

Si prevede inoltre che la durata delle misure di prevenzione diverse dalla confisca (che ha effetti irreversibili) sia stabilita, salvi i casi in cui la legge espressamente altrimenti dispone, in misura non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.

Le lettere b), c) e d) contengono il novero dei possibili destinatari delle misure di prevenzione.

Attualmente la disciplina presenta numerose sovrapposizioni normative. Ed infatti, l'articolo 1 della legge 1423/1956 disciplina il novero dei destinatari delle misure di prevenzione personale (indicati nei seguenti soggetti: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo

l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), mentre la legge n. 575/1965 disciplina i destinatari delle misure di prevenzione "antimafia", indicati in coloro che sono "indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

L'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, prevede inoltre che le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).

Si prevede, inoltre, l'applicabilità delle medesime disposizioni anche agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

Infine, si stabilisce che le disposizioni in parola, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della medesima legge possano essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Si prevede, quindi, all'articolo 19 della legge 152/1975, che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applichino anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

La disciplina proposta semplifica notevolmente l'attuale assetto normativo.

Si prevede infatti che:

- le misure di prevenzione personali possano essere applicate:

1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale, l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:

2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;

2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;

2.3) di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

2.4) di cui all'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 della legge n. 203/1991 ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;

- le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate:

1) ai soggetti sopra descritti, con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino la legittima provenienza;

2) ai soggetti i quali, sulla base di concreti elementi quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;

3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminose o dei suoi partecipi;

- le misure di prevenzione patrimoniali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici non economici nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:

1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni sopra descritte, da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;

2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), o dei suoi appartenenti;

3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;

4) si trovino nelle condizioni di assoggettamento e non abbiano reso la denuncia prevista ovvero non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale (v. *infra*).

La lettera e) disciplina la competenza ad applicare le misure di prevenzione. Si prevede che:

1) competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capuavetere;

2) quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;

3) in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell'interessato;



- 4) in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;
- 5) se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;
- 6) nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa, ovvero del luogo ove si trova il bene da confiscare;
- 7) che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6), se più sono i beni da confiscare ed essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;
- 8) che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai nn. 6) e 7).

La lettera f) prevede che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto.

La lettera g) reca la disciplina delle investigazioni patrimoniali, prevedendo l'obbligo di investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, anche su delega del pubblico ministero, nonché delegando il Governo ad individuare i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione. Si prevede inoltre che i soggetti titolari del potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione.

Per quanto concerne invece le forze di polizia, si è ritenuto necessario prevedere la costituzione, in seno alle sezioni di polizia giudiziaria costituite presso ciascuna procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, di una squadra interforze delle investigazioni patrimoniali, composta da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di finanza, in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di indagini patrimoniali, la cui competenza si esplicherà, oltre che alle indagini relative alle misure di prevenzione, anche a quelle volte all'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

La lettera h) disciplina il potere di proposta della misura di prevenzione, attribuendolo, per i casi che sostanzialmente coincidono con le indagini attribuite alla competenza distrettuale, alla DDA. Si prevede inoltre che il procuratore generale presso la corte d'appello possa applicare alla procura distrettuale magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali del distretto (in analogia con quanto avviene in materia di indagini preliminari); tale norma si rende necessaria per garantire che le nuove attribuzioni conferite ai magistrati della direzione distrettuale possano sempre e comunque essere correttamente gestite dagli uffici in questione sotto il profilo della consistenza numerica del personale agli stessi addetto.

La lettera i) disciplina le attribuzioni del procuratore nazionale antimafia. Al fine di ottimizzare al massimo le attività di prevenzione ed evitare che possano sfuggire al vaglio giurisdizionale situazioni meritevoli di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria, viene infatti previsto che il Procuratore nazionale antimafia eserciti funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle autorità competenti per la presentazione delle richieste di prevenzione. Si prevede inoltre che il Procuratore nazionale antimafia possa disporre, previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione personale o patrimoniale. Si vuole in tal modo ulteriormente evitare l'eventuale inerzia degli organi interessati nella proposizione delle richieste, nell'ottica di giungere in futuro – anche con il sopra citato testo unico – ad una vera e propria obbligatorietà dell'azione di prevenzione.

La lettera l) prevede quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale; in particolare sono sanciti i seguenti principi:

- 1) la non necessaria prodromicità dell'avviso di pubblica sicurezza;
- 2) che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;
- 3) che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fideiussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;
- 4) che quali misure accessorie alla sorveglianza speciale il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
- 5) che, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

La lettera m) prevede quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:

- 1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;
- 2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;
- 3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni criminose descritte sub b), o di suoi appartenenti;
- 4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente preveda la possibilità di alienazione;
- 5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'Unione stessa;

La lettera n) disciplina il procedimento di prevenzione. Sono state *in primis* disciplinate le specifiche attività di indagine esperibili dal pubblico ministero, dal questore e dal direttore della

Direzione Investigativa Antimafia, con facoltà per questi ultimi di chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; è stata, altresì, prevista la necessità di una autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione.

Viene, inoltre, sancito il principio in base al quale, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizzi, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali; si potrà, pertanto, sfruttare in modo completo ed esaustivo le indagini patrimoniali effettuate, a volte molto complesse e di lunga durata, anche allo scopo di recuperare almeno in parte le imposte evase nell'ambito delle operazioni di gestione dei beni e del denaro provento di reato.

In riferimento, più specificamente, alla proposta di prevenzione, il presente DDL ne richiede un contenuto minimo essenziale, costituito da:

- a) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
- b) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;
- c) nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;
- d) la data e la sottoscrizione;
- e) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili.

Si prevede, inoltre, che l'assenza delle indicazioni relative ai presupposti, generalità, data e sottoscrizione determini la nullità della richiesta, da rilevarsi o eccepirsi, a pena di decadenza, fino alla prima udienza, con possibilità in tal caso per il tribunale di assegnare al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate.

Entro il medesimo termine dovrà essere, altresì, eccepita, a pena di decadenza, l'incompetenza del tribunale ed avverso l'ordinanza di rigetto della eccezione potrà essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento. Viene disciplinato anche il procedimento presso la corte di cassazione, la quale dovrà decidere in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale; onde evitare il rischio di vanificare le attività procedurali già effettuate, è previsto inoltre che, nei casi in cui la corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione.

Il DDL prevede poi una precisa scansione temporale del procedimento, tale da garantire la speditezza dello stesso in uno con le necessarie garanzie del proposto: il presidente del tribunale, ricevuta la proposta, dovrà, infatti, fissare l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio. Il decreto di fissazione della data di udienza viene, quindi, comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed ai loro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati; l'udienza di prevenzione si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, mentre la persona fisica o il legale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione viene sentita qualora compaia e ne faccia richiesta.

Tale ultima previsione consentirà sempre e comunque il compiuto esercizio del diritto di difesa, attraverso la presenza del difensore, mentre permetterà di evitare la traduzione dei soggetti detenuti in tutte quelle ipotesi in cui questi ultimi non avranno reale interesse a partecipare alle udienze.

Sono disciplinati anche i poteri del tribunale nell'ambito dell'udienza di prevenzione, in quanto è sempre consentita all'autorità giudiziaria l'acquisizione degli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale potrà, altresì, indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando allo stesso un termine.

Viene anche risolta in senso positivo l'annosa questione relativa alla modificabilità da parte dell'organo requirente delle proposte di prevenzione, ma con la precisazione a tutela del proposto che, se la modifica abbia ad oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione più grave, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni.

Il DDL prende, infine, posizione anche sulle divergenti interpretazioni giurisprudenziali in ordine alla possibilità o meno di presentare una nuova proposta in caso di rigetto della prima; detta eventualità viene riconosciuta soltanto nel caso in cui la nuova proposta contenga elementi precedentemente non valutati.

Di particolare momento anche la disciplina della pubblicità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; il DDL prevede, infatti, il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritta nel casellario giudiziario, mentre quello che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese.

E', poi, espressamente prevista l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, civili o amministrativi, mentre è rimessa al legislatore delegato la disciplina delle impugnazioni nei confronti dei provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione in primo grado; da segnalare, infine, che si prevede la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. E' altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per periodi di sei mesi e per non più di due volte "in caso di indagini complesse ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati".

Alla lettera o) si stabilisce il principio secondo cui le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludono, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;

Viene prevista, inoltre, (lettere p), q), r) ed s) dell'articolo 1) una innovativa disciplina per quanto concerne società ed enti i quali versino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento indicate all'articolo 416-bis del codice penale; in relazione agli stessi, infatti, viene prevista (lettera p) la possibilità per i loro titolari di presentare denuncia all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia ed accedere, conseguentemente, ad alcune misure di cautela e sostegno (lettera q), quali:

a) il controllo giudiziario, il quale comporterà una serie di obblighi (non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni senza preventivo avviso al tribunale; fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale) in capo al titolare della stessa e la correlativa facoltà per gli ufficiali di polizia – su autorizzazione del tribunale – di accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici,

studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile. Al termine del periodo stabilito, ove permanga l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del particolare livello di infiltrazione criminale, il tribunale potrà applicare la più invasiva misura dell'amministrazione giudiziaria;

b) l'amministrazione giudiziaria, la quale comporterà la revoca degli amministratori e sindaci della società, con nomina da parte del tribunale di uno o più amministratori che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; in tal caso saranno nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione;

c) il sequestro delle quote e delle azioni, con la gestione in tal caso di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria.

Alla lettera r) si prevede che, al termine del periodo fissato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria, il tribunale dovrà verificare se risulti o meno possibile la normale gestione societaria; nel caso ciò sia possibile la misura verrà revocata, mentre nel caso inverso il tribunale disporrà il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca. Si prevede, comunque, la necessità di istituire adeguate forme di ristoro per l'imprenditore privato della propria società a causa dell'infiltrazione mafiosa, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512; in tal caso il legislatore delegato dovrà, però, subordinare la corresponsione del beneficio alla previa verifica che risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale, al fine di evitare, con tutta evidenza, possibili strumentalizzazioni dell'istituto.

E' prevista, infine, anche l'eventualità che l'imprenditore abbia reso mendace denuncia di assoggettamento; in tal caso, non solo non si potrà avere accesso alle sopra analizzate forme di ristoro, ma il tribunale dovrà anche trasmettere gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione anche nei confronti del soggetto in questione.

Ove, poi, sia già stata presentata proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti di imprese o enti soggetti alle predette condizioni di intimidazione e assoggettamento e non sia stata previamente resa la denuncia da parte del loro titolare, dovrà procedersi (lettera s) al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi al fine di individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle suddette associazioni, sottrarre risorse rilevanti alle associazioni medesime, ricostruire fatti di reato riconducibili alle stesse associazioni ovvero evitare la commissione di ulteriori reati.

Il sistema delineato dal presente DDL consente, pertanto, agli imprenditori vittime di ingerenze mafiose di liberarsi dal giogo delle organizzazioni criminali, fornendo agli stessi tutta una serie di strumenti di cautela e sostegno nonché la garanzia che, anche nel caso in cui detti strumenti non dovessero produrre gli esiti sperati, verranno riconosciute in suo favore adeguate forme di ristoro; agli stessi viene richiesto, in cambio, un forte segnale di rottura rispetto al tessuto mafioso all'interno del quale hanno operato negli anni passati, non potendosi correre minimamente il rischio di un utilizzo strumentale di tali mezzi da parte delle organizzazioni criminose ed anche e soprattutto a tutela degli stessi imprenditori, i quali potrebbero altrimenti trovarsi ancora una volta ad essere utilizzati dagli appartenenti alle organizzazioni in questione per il raggiungimento di illeciti benefici.

Ove, invece, questa collaborazione – anche eventualmente successiva alla presentazione della proposta di prevenzione – non dovesse sussistere, l'impresa assoggettata verrà considerata

direttamente collegata all'organizzazione criminosa e, pertanto, pienamente assoggettabile a misura di prevenzione alla stregua degli altri beni nella disponibilità della stessa.

La lettera u) disciplina la revocazione della confisca di prevenzione (tale locuzione appare più consona alla forma del provvedimento con cui viene disposta, ossia il decreto, rispetto alla revisione, che normalmente si riferisce a sentenze).

Come accennato nella parte introduttiva, il principio che ispira tutto il provvedimento è che quando un bene è stato confiscato con provvedimento definitivo, esso non possa più essere retrocesso ed eventuali ipotesi soddisfatorie dei diritti del sottoposto o di terzi potranno avvenire esclusivamente "per equivalente".

Con riferimento a tale aspetto la Cassazione ha aperto uno spiraglio significativo: dopo avere sottolineato le similitudini tra la confisca di prevenzione e l'espropriazione per pubblica utilità, la citata sentenza delle Sezioni Unite del 2007 ha parlato esplicitamente dell' "insorgenza di un obbligo riparatorio della perdita patrimoniale".

E proprio come nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità, nel testo proposto si prevede che, in caso di accoglimento della domanda di revisione della confisca, l'interessato abbia titolo esclusivamente alla corresponsione di una somma pari al valore di mercato del bene, quale risultante dalle relazioni di stime dell'amministratore giudiziario. Il bene, pertanto, con la confisca definitiva entrerà a far parte del patrimonio dello Stato privo di oneri o pesi.

Si è inoltre ritenuto di prevedere una disciplina unica che accomuni soggetti direttamente coinvolti nel procedimento di prevenzione e terzi che vantano diritti sul bene, superando il doppio binario "revoca/incidente di prevenzione".

La disciplina concreta dei presupposti di esperibilità ricalca sostanzialmente quella dell'articolo 630 del codice di procedura penale. Si prevede infatti che la revocazione possa essere proposta, al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura:

- in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
- quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
- quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

Si prevede inoltre che la richiesta di revocazione debba essere proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui sopra, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile e che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente.

La lettera v) disciplina i poteri e i doveri dell'amministratore giudiziario, prevedendo che:

1) l'amministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti in apposito Albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare complessità non rendano necessaria la nomina di altro soggetto, non iscritto all'Albo; prevedere i casi di incompatibilità; prevedere la possibilità di nomina di coadiutori, particolarmente qualificati;

2) all'amministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:

- 2.1) inventario e stima dei beni;
- 2.2) relazioni periodiche al giudice delegato;
- 2.3) custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende in sequestro;
- 2.4) tenuta della contabilità;
- 2.5) adempimento degli oneri fiscali;

2.6) resa del conto di gestione;

3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre la quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;

4) avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del testo unico, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile; che l'istanza, se rigettata, non possa essere riproposta;

5) gli atti dell'amministrazione giudiziaria siano coperti da segreto d'ufficio fino al rendiconto di gestione.

La lettera z) delega il Governo ad attuare una specifica disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi.

La lettera aa) prevede che nelle controversie concernenti la procedura, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legale.

La lettera bb) prevede che, dopo la confisca definitiva, l'amministratore coadiuvi il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi.

La lettera cc) disciplina i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale. Si prevede in particolare che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in seno ad un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione si proceda alla amministrazione e gestione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;

2) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

3) in ogni caso la confisca intervenuta successivamente venga trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico.

La lettera dd) contiene la disciplina relativa alla tutela dei terzi. Sotto tale aspetto, si è in primo luogo ritenuto di disciplinare in modo differenziato la posizione di coloro che vantano diritti dominicali, diritti reali di godimento o diritti personali di godimento, rispetto ai creditori sui beni sequestrati.

Per i primi infatti si prevede una chiamata immediatamente successiva all'esecuzione del sequestro, affinché, in contraddittorio, possano far valere eventuali diritti sui beni sequestrati. Si prevede altresì che, in tale sede, il tribunale possa valutare e dichiarare l'eventuale esistenza di trasferimenti o intestazioni fittizie dei beni.

In tale ultimo caso, così come in caso di disposizione del bene dopo la trascrizione del sequestro, esso sarà affidato alla disponibilità dell'amministratore giudiziario, che procederà allo sgombero degli immobili.

Per i diritti reali e personali di godimento risultati "effettivi", si prevede che essi possano permanere in vita sino alla confisca definitiva. Dopo tale data, essi si risolvono, e il terzo titolare in buona fede avrà diritto alla corresponsione di un equo indennizzo, in modo non dissimile a quanto avviene in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Per i creditori in buona fede, invece, si prevede una procedura diversa.

Onde evitare inutili attività, spesso lunghe e complesse, si prevede che i crediti sui beni sequestrati possano essere insinuati solo dopo la definitività della confisca.

Si prevede in tal caso una procedura, sostanzialmente ricalcata su quella fallimentare, di verifica dei crediti sulla base di rigorosi criteri, nonché la predisposizione di un successivo piano di riparto, con due limiti:

1. per i creditori chirografari, prevedendo l'onere della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, onde evitare che possa essere aggredito lo Stato in surrogazione del debitore;
2. per tutti i creditori, prevedendo il limite della garanzia patrimoniale costituito dal valore del bene quale risultante dalle relazioni di stima.

Si prevede inoltre una apposita disciplina per i crediti prededucibili.

Per quanto concerne invece i rapporti con le procedure concorsuali (lettera ee), si prevede che i beni oggetto di confisca di prevenzione siano sempre sottratti alla procedura fallimentare, e quindi gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione; si prevede tuttavia che i creditori insoddisfatti dalla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul valore dei beni confiscati decurtati di una percentuale del trenta per cento e delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione (la decurtazione percentuale forfettaria tiene conto del fatto che in sede di vendita fallimentare il bene viene sempre venduto a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato).

Si prevede inoltre che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva e che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso. Infine, che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

Altro problema cui si è dedicata specifica attenzione concerne il regime fiscale dei beni sequestrati, prima della confisca definitiva (lettera ff).

La lettera gg) delega il Governo a prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione.

La lettera hh) delega il Governo a disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione.

La lettera ii) delega il Governo a prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati;

La lettera ll) prevede l'introduzione delle seguenti fattispecie criminose:

1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che: chiunque contravviene al foglio di via imposto dal questore, sia punito con l'arresto da uno a sei mesi; chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; che se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza; che in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;

2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi:

2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;

2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;

2.3) prevedere che se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;



3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui all'articolo 12-quinquies decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro;

5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;

6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che:

6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, di cui all'articolo;

6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione.

6.3) prevedere, nei casi anzidetti, prevedendo la pena della reclusione da due a quattro anni e, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;

7) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;

8) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:

8.1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

8.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;

8.3) la pubblicazione della sentenza di condanna.

La lettera mm) delega il Governo a prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata misura alla data di entrata in vigore del testo unico.

La lettera nn) delega il Governo a procedere alla abrogazione di tutta la normativa incompatibile con il testo unico.

L'articolo 2 prevede l'emanazione di decreti legislativi c.d. "correttivi", entro due anni dall'entrata in vigore del testo unico.

Al CAPO II sono, quindi, previste modifiche in tema di uffici requirenti e giudicanti nonché di patrocinio a spese dello Stato; l'articolo 3, in particolare, provvede ad istituire presso ogni tribunale sede di corte d'appello un posto di presidente di sezione GIP, garantendo, altresì, che la copertura degli stessi avvenga con delibera del CSM e non con provvedimento del presidente del tribunale previo interpello tra i soli magistrati in servizio presso la sede in questione.

Lo stesso intervento è volto, altresì, a consentire l'istituzione, nelle regioni maggiormente caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, di un posto di procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio, in deroga al criterio generale di un aggiunto ogni dieci. La necessità di tale provvedimento è evidenziata dal continuo *turn over* tra i magistrati in servizio presso dette sedi, che non garantisce a sufficienza la presenza di operatori con specifica esperienza nel settore, particolarmente richiesta nelle regioni in questione.

**L'articolo 4**, poi, prevede alcune modifiche alla disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato; in primo luogo è prevista una espressa esclusione dal beneficio in questione per tutti i soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Appare, infatti, evidente che la sussistenza di una sentenza di condanna in relazione ad una delle sopra descritte fattispecie criminose consenta di far presumere con sufficiente certezza la percezione di consistenti redditi illeciti, tali da non permettere il riconoscimento del beneficio in parola ai soggetti condannati per uno dei delitti in questione. La medesima disciplina è, del resto, già prevista nel D.P.R. 115/02 (cd. testo unico delle spese di giustizia) per ciò che concerne i «*reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*», sulla scorta di analoga presunzione di illecito arricchimento; diversamente, però, da quanto previsto in relazione a queste ultime fattispecie, la condanna per i reati sopra descritti impedirà anche il riconoscimento del beneficio nei procedimenti diversi da quelli relativi alle condotte criminose in parola.

Questa modifica deve essere letta unitamente a quella di cui alla lettera d) del medesimo articolo, secondo la quale il giudice è obbligato a tener conto, nella valutazione delle condizioni economiche del richiedente, anche delle risultanze del casellario giudiziale; pertanto, anche ove non operi la presunzione assoluta derivante dalla condizione di condannato per uno dei reati sopra elencati, il giudice dovrà sempre valutare i precedenti penali del richiedente al fine di decidere in merito alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. In questo modo viene recepito, peraltro, l'orientamento della Corte di cassazione, la quale ha più volte chiarito che «*in tema di patrocinio dei non abbienti, ai fini della revoca del decreto di ammissione al beneficio rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ. (La Corte ha così affermato la legittimità del provvedimento di revoca motivato con il richiamo ad una serie di reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed alla loro cospicua valenza economica, da cui può desumersi la disponibilità da parte dell'interessato di redditi superiori ai limiti stabiliti per la fruizione del beneficio)*» (Cass., sez. IV, sent. 9 novembre 2005, n. 127, Parisi ed altri).

Le lettere b) e c) del medesimo articolo, inoltre, prevedono la eliminazione della possibilità per il richiedente di presentare l'istanza direttamente in udienza, con la conseguente necessità per il giudice di decidere «*immediatamente*»; l'istanza dovrà, pertanto, essere presentata sempre in cancelleria, e potrà essere valutata con la dovuta attenzione – cosa spesso impossibile in caso, invece, di presentazione della stessa in udienza. Le predette disposizioni prevedono, inoltre, l'eliminazione della nullità del procedimento per il caso in cui l'istanza non venga decisa nel termine di dieci giorni; è apparsa, infatti, eccessiva in quanto foriera di notevoli difficoltà processuali la sanzione di nullità degli atti – di qualunque entità e rilevanza – compiuti nel corso del procedimento penale a seguito della mancata decisione – in un termine, peraltro, molto ristretto – sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

**L'articolo 5** reca, quindi, una innovativa disciplina in merito ai testimoni di giustizia; accogliendo una indicazione discussa nell'ambito della Commissione parlamentare antimafia, l'articolo tende a completare il ventaglio di misure che possono essere adottate per la miglior tutela dei “testimoni di giustizia” e per meglio garantire loro quel reinserimento nella vita sociale che la “riforma” del sistema di protezione attuata nel 2001 intendeva porre in particolare risalto.

La misura è quella di garantire ai cittadini che, senza colpa, ma anzi con il particolare merito civile di aver offerto una testimonianza fondamentale per il perseguimento di crimini gravissimi e per dare effettività all'amministrazione della giustizia, soffrono delle indubbie limitazioni alle loro potenzialità lavorative, offrendo loro di poter assumere un impiego pubblico, in coerenza con il titolo di studio, le professionalità ed i requisiti posseduti e quelli richiesti dalle amministrazioni interessate.

Al fine di garantire l'effettività della previsione e l'adozione delle misure di sicurezza occorrenti, si prevede che l'assunzione avvenga per chiamata diretta nominativa, secondo le intese realizzate dal Ministero dell'interno con le amministrazioni interessate e con modalità appositamente disciplinate.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto è espressamente previsto che l'assunzione sia effettuata nell'ambito delle risorse a disposizione dell'Amministrazione ricevente per le spese di personale.

**Gli articoli 6, 7, 8 e 9** prevedono norme in materia di divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti. L'articolo 6, in particolare, vuole mandare un segnale "forte" nella direzione di un intervento dello Stato a tutela della legalità, ancorando l'erogazione di risorse pubbliche all'assenza di situazioni di disvalore sociale evidenziate dall'esistenza di sentenza di condanna, anche non definitiva, in relazione a specifici reati. In particolare la norma prevede che i soggetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 490/94 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti o aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, imprese o società comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico) non possano concedere od erogare agevolazioni o incentivi alle imprese quando l'imprenditore o, comunque, un legale rappresentante, un amministratore o un direttore abbia riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati elencati nella norma stessa.

I reati ai quali si fa riferimento sono quelli che presentano un maggiore disvalore sociale, fra gli altri, turbata libertà degli incanti, omicidio e lesioni colpose, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, truffa, usura, ricettazione, riciclaggio, nonché in materia societaria, fallimentare, e reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

**L'articolo 7** istituisce la fattispecie della sospensione della concessione o dell'erogazione nelle ipotesi di pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente o in caso di provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni emesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 575/1965. La norma sana un *vulnus* che esponeva le amministrazioni dello Stato ad elevati rischi prevedendo misure di cautela.

L'accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'art. 6 o delle cause di sospensione è affidato (**articolo 8**) alla dichiarazione sostitutiva del soggetto richiedente che deve indicare anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente la norma prescrive che le amministrazioni richiedano al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. L'articolo 9, reca, infine, la normativa transitoria in relazione alle sentenze di applicazione della pena intervenute precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

**L'articolo 10** reca, infine, la cd. clausola di invarianza in relazione alla copertura economica del provvedimento, mentre **l'articolo 11** disciplina la sua entrata in vigore.

CAPO I  
DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

Articolo 1

*(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle misure di prevenzione **applicate dall'autorità giudiziaria**.

2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, dovrà coordinare e armonizzare in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche; prevedere, altresì, che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi all'epoca del decesso; prevedere che le misure di prevenzione diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, salvi i casi in cui la legge altrimenti disponga;
- b) prevedere che le misure di prevenzione personali possano essere applicate:
  - 1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale, l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
  - 2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:
    - 2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;
    - 2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;
    - 2.3) di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    - 2.4) di cui all'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  - 3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 della legge n. 203/1991 **ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146**;
- c) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:
  - 1) ai soggetti di cui alla lettera b), con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino la legittima provenienza;
  - 2) ai soggetti i quali, **sulla base di elementi di fatto** quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima

- provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;
- 3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui lettera b), n. 2) o dei suoi partecipi;
- d) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici non economici nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:
- 1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;
  - 2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), o dei suoi appartenenti;
  - 3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;
  - 4) si trovino nelle condizioni di cui alla lettera s) ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento di cui alla lettera p), non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;
- e) disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel modo che segue:
- 1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capuavetere;
  - 2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;
  - 3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell'interessato;
  - 4) prevedere che in caso di **irreperibilità, latitanza**, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;
  - 5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;

- 6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:
- 6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;
  - 6.2) ove si trova il bene da confiscare;
- 7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) se più sono i beni da confiscare ed essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;
- 8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai nn. 6) e 7);
- f) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto;
- g) disciplinare le indagini patrimoniali nel modo che segue:
- 1) prevedere **i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare** investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, **ferme restando le attribuzioni in materia di polizia tributaria**;
  - 2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;
  - 3) prevedere che i soggetti titolari del potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione;
- h) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel modo che segue:
- 1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione Investigativa Antimafia, stabilendo **forme** di comunicazione o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti anzidetti;
  - 2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, **ferma restando la competenza del questore e del direttore della D.I.A.**, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere b), nn. 2) e 3), c), con riferimento ai soggetti di cui alla lettera b), nn. 2) e 3), e d), nn. 1), 2) e 3), limitatamente ai reati di competenza distrettuale;
  - 3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;
  - 4) prevedere che quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l'esercizio dell'azione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;

5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato;

i) prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:

1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;

2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari;

l) disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:

1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l'obbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;

2) che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;

3) che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fideiussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;

4) che quali misure accessorie alla sorveglianza speciale il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

5) che, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

m) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:

1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;

2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;

3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui alla lettera b), n. 2), o di suoi appartenenti;

- 4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, **salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;**
  - 5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'Unione stessa;
- n) disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel modo che segue:
- 1) prevedere che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali;
  - 2) prevedere che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
  - 3) prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;
  - 4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:
    - a) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
    - b) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;
    - c) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;
    - d) la data e la sottoscrizione;
  - 5) prevedere che: l'assenza delle indicazioni di cui al numero 4), lettere a), b) e d), determini la nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;
  - 6) prevedere che, entro il termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena di decadenza, l'incompetenza del tribunale e che, avverso l'ordinanza di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;
  - 7) prevedere che, sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale, e che se la corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;
  - 8) prevedere che: salvo quanto previsto in casi particolari, il presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio; quando venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;
  - 9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle



persone nei cui confronti è proposta la misura ed ai loro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;

10) prevedere che l'udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o il legale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;

11) prevedere che: il tribunale, anche d'ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;

12) prevedere che: nel corso dell'udienza, il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni; il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto all'udienza;

13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;

14) prevedere che: il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, nonché al soggetto delegato per l'esecuzione e che il **provvedimento** che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il **provvedimento** che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e il **provvedimento** che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; **prevedere le altre comunicazioni necessarie per l'alimentazione del circuito informativo finalizzato all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;**

15) prevedere l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;

16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;

17) prevedere che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti principi:

17.1) prevedere le modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;

17.2) prevedere i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

17.3) la possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;

17.4) prevedere che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

17.5) prevedere che i termini di cui al numero 17.4) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti

ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;

17.6) prevedere che nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) non siano computati tutti i periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione di impugnazioni;

17.7) ipotesi di presunzione *iuris tantum* di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;

17.8) prevedere la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione, da parte del sottoposto, dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, l'inefficacia dei pagamenti relativi all'azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro, salva la tutela dei terzi in buona fede;

17.9) prevedere che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l'estensione del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente con riferimento alla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario;

17.10) che la confisca si trascriva, iscriva o annoti nelle forme del sequestro e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l'amministratore richieda la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese;

17.11) prevedere che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;

17.12) prevedere che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

o) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sè, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;

p) prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, rendano, all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centoottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;

q) prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:

1) il controllo giudiziario, stabilendo: l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia

determinata dal tribunale; prevedere che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al punto 2);

2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:

2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione;

2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;

3) il sequestro delle quote e delle azioni; prevedere in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria;

r) prevedere che:

1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le esigenze di cautela e sostegno il tribunale disponga la revoca della misura disposta;

2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;

3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca; prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;

4) che se nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera q), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;

s) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-bis del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera p), si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi al fine di:

- 1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle suddette associazioni;
- 2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni medesime;
- 3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui alla lettera b), n. 2);
- 4) evitare la commissione dei reati indicati alla lettera b);

t) prevedere, nel caso di cui alla lettera s), l'applicabilità degli istituti di cautela e sostegno di cui alla lettera q);

u) prevedere la revocazione della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:

1) che essa possa essere richiesta:

**1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;**

**1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;**

**1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;**

2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;

3) che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) che in caso di accoglimento della domanda di revocazione la restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;

5) che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;

v) disciplinare i poteri e i doveri dell'amministratore giudiziario, prevedendo che:

1) l'amministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti in apposito Albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare complessità non rendano necessaria la nomina di altro soggetto, non iscritto all'Albo; prevedere i casi di incompatibilità; prevedere la possibilità di nomina di coadiutori, particolarmente qualificati;

2) all'amministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:

2.1) inventario e stima dei beni;

2.2) relazioni periodiche al giudice delegato;

2.3) custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende in sequestro;

- 2.4) tenuta della contabilità;
  - 2.5) adempimento degli oneri fiscali;
  - 2.6) resa del conto di gestione;
  - 3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre la quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;
  - 4) avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del testo unico, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile; che l'istanza, se rigettata, non possa essere riproposta;
  - 5) gli atti dell'amministrazione giudiziaria siano coperti da segreto d'ufficio fino al rendiconto di gestione;
- z) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;
- aa) prevedere che nelle controversie concernenti la procedura, l'amministratore giudiziario possa avvalersi **dell'Avvocatura dello Stato** per la rappresentanza e l'assistenza legale;
- bb) prevedere che, dopo la confisca definitiva, l'amministratore coadiuvi il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi;
- cc) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
- 1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in seno ad un procedimento penale;
  - 2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;
  - 2) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
  - 3) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;
  - 4) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356,, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;
- dd) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con la procedura, prevedendo:
- 1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio generale secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
  - 2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca di esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa l'autorizzazione del giudice delegato,

dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; prevedere in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà, di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano, salvo il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nella procedura entro un termine da stabilirsi, comunque non inferiore a sessanta giorni, dalla data in cui la confisca diviene definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70% valore dei beni sequestrati, al netto delle spese della procedura; che la previa escussione possa essere dimostrata anche tramite verbale di pignoramento negativo o perizia di parte, da equipararsi ad atto pubblico;

3.5) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; che nella valutazione della buona fede, il tribunale tenga conto, tra l'altro, delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore;

3.6) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.7) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

ee) disciplinare i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul 70% del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal testo unico; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le norme previste per il procedimento di prevenzione;

- 4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore;
- 5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa chiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versi in stato di insolvenza;
- 6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

ff) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;

gg) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;

hh) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;

ii) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati;

ll) prevedere le seguenti fattispecie criminose:

1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che: chiunque contravviene al foglio di via imposto dal questore, sia punito con l'arresto da uno a sei mesi; chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione **applicata dal giudice** sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;

2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi:

2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;

2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;

2.3) prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;

3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui all'articolo 12-quinquies decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;

5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;

6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che:

6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, di cui all'articolo;

6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione.

6.3) prevedere, nei casi anzidetti, prevedendo la pena della reclusione da due a quattro anni e, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;

7) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;

8) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:

8.1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

8.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;

8.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;

mm) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata misura alla data di entrata in vigore del testo unico;

nn) procedere alla abrogazione di tutta la normativa incompatibile con il testo unico.

## Articolo 2

*(Decreti legislativi correttivi)*

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato a emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN TEMA DI UFFICI REQUIRENTI E GIUDICANTI E DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

## Articolo 3

*(Disposizioni per garantire la funzionalità degli uffici GIP e delle procure della Repubblica)*



1. Al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 47-ter, comma 1, le parole: «e dal terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «, dal terzo e dal quarto comma»;

b) all'art.47-ter, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«Nei tribunali di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione»;

c) all'art. 70, comma 1, dopo le parole: «addetti all'ufficio.», è aggiunto il seguente periodo:

«Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio».

#### Articolo 4

*(Modifiche al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)*

1. Al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:**

**«4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»;**

b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,» sono soppresse;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».

#### Articolo 5

*(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 16-ter del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) alla assunzione, **anche a tempo determinato**, in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, **previa valutazione selettiva di idoneità**, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti

all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni **dello stesso decreto legislativo** concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, **di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione**, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

**2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

#### **Articolo 6**

##### ***(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti)***

**1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, hanno riportato condanna ovvero è stata applicata nei loro confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:**

- a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, **416, 416-ter**, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter del codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 l. fall., nonché per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altro delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma precedente intervengono dopo la concessione o l'erogazione, totale o parziale, dei contributi o dei finanziamenti, le amministrazioni procedono alla revoca della concessione o della erogazione.

#### **Articolo 7**

##### ***(Sospensione delle concessioni o erogazioni)***

1. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni o incentivi:

- a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b);
- b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui all'articolo 1, emesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma precedente, è accertata la mancanza delle situazioni ostative di cui all'articolo 1, comma 1.

#### **Articolo 8**

##### ***(Accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione)***

1. La persona o l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 1, o delle cause di sospensione di cui all'articolo 2, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

2. Nella dichiarazione, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

3. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le Amministrazioni di cui all'articolo 1 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

#### **Articolo 9**

##### ***(Norma transitoria)***

**1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima dell'entrata in vigore della presente legge.**

#### **Articolo 10**

##### ***(Clausola di invarianza)***

**1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

#### **Articolo 11**

##### ***(Entrata in vigore)***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE:**

**“ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL TRATTATO CONCLUSO IL 27 MAGGIO 2005 TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI E LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, RELATIVO ALL’APPROFONDIMENTO DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA, IN PARTICOLARE ALLO SCOPO DI CONTRASTARE IL TERRORISMO, LA CRIMINALITÀ TRANSFRONTALIERA E LA MIGRAZIONE ILLEGALE (TRATTATO DI PRUM). ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA. DELEGA AL GOVERNO PER L’ISTITUZIONE DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA”**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Premessa.

Il 4 luglio 2006 il Ministro dell'interno, On. Giuliano AMATO, ha dichiarato, per conto del Governo italiano, a Berlino, l'intenzione dello Stato italiano di aderire agli accordi di Prum. Tale Convenzione, denominata "Schengen 2", è stata firmata a Prum (Germania) il 27 maggio 2005 fra sette Paesi dell'Unione europea (Belgio, Francia, Germania, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria) ed è aperta all'adesione e ratifica di altri Paesi della medesima Unione europea. Essa rappresenta un valore aggiunto rispetto agli accordi di Schengen, poiché è volta a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni montanti del terrorismo, della immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale. Le disposizioni in essa contenute rendono, infatti, possibile, lo scambio di informazioni concernenti dati informatici relativi a impronte digitali e dati genetici (DNA), con correlativa predisposizione di un livello adeguato di protezione dei dati medesimi da parte del Paese contraente destinatario.

Si tratta di un accordo molto importante tant'è che la Germania, quale presidente di turno, ne ha proposto la trasposizione nel sistema giuridico dell'Unione Europea, anche in relazione ai lusinghieri risultati operativi già ottenuti nella prima fase di attuazione.

E' stato, pertanto, avviato il procedimento per il recepimento di gran parte delle disposizioni contenute nel Trattato di Prum, coincidenti per materia con quelli del III Pilastro, tra cui anche quelle relative allo scambio dei profili del D.N.A. Si richiama, in proposito, tra i documenti più recenti la bozza di progetto di decisione 9460/07 del 14 maggio 2007.

Anche la Commissione Europea ha dato il proprio sostegno alla trasposizione del Trattato ed ha assicurato la disponibilità a sostegni di natura finanziaria per sovvenzionare eventuali Progetti proposti dagli Stati che dovessero incontrare difficoltà nell'attuazione delle disposizioni volte a potenziare la collaborazione di polizia in questione.

Peraltro, in data 8 luglio 2007 scorso, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen ha adottato una risoluzione con la quale ha impegnato il governo "*a prendere entro il 30 settembre 2007 le opportune iniziative volte a ratificare il Trattato di Prum, ad intervenire sulla normativa nazionale in modo da consentire una rapida adesione dell'Italia al Trattato di Prum e a continuare ad adoperarsi per la piena trasposizione del Trattato di Prum nell'ordinamento comunitario*".

Il Trattato intende concretamente migliorare e rendere efficace lo scambio di informazioni, consentendo – nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali – l'accesso automatizzato ad alcuni schedari nazionali degli Stati aderenti.

Si tratta del reciproco accesso, lettura diretta ed *on line* ai dati dei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché degli archivi d'analisi del DNA e dei dati dattiloscopici (impronte digitali), secondo specifiche modalità. In tal modo il servizio che effettua la consultazione riceverà riscontro direttamente e per via informatica l'informazione sull'esistenza o meno del dato richiesto nello schedario del partner.

Inoltre, allo scopo di migliorare la cooperazione di polizia il Trattato prevede, oltre allo scambio di informazioni su potenziali terroristi:

- la possibilità di istituire come pattuglie comuni e di delegare competenze di forza pubblica a forze di polizia appartenenti alle altre Parti contraenti, nonché l'assistenza in occasione di eventi di grande portata;
- lo svolgimento di operazioni oltre frontiera su richiesta (o anche senza, in casi di urgenza) con la possibilità di esercitare alcuni poteri di polizia.

- meccanismi di cooperazione in materia di attività di contrasto dei documenti falsi, di impiego di guardie armate a bordo degli aerei ed in materia di espulsione.

Il disegno di legge prevede, pertanto, alcune disposizioni necessarie per adeguare l'ordinamento interno a quanto previsto nel Trattato medesimo, che attengono, in particolare, al contenuto della dichiarazione allegata all'impegno sottoscritto dal Ministro dell'Interno a Berlino il 4 luglio 2006 (all. 1).

In proposito, in sede di deposito dell'atto di adesione sarà riproposta la dichiarazione allegata al predetto atto d'impegno, salvo che per la parte relativa allo scambio dei dati di analisi del DNA se, come previsto dal disegno di legge, sarà contestualmente istituita la banca dati del DNA.

Considerato, pertanto, che fra le varie banche dati dei Paesi dell'Unione aderenti al Trattato di Prum che dovranno entrare in correlazione fra di loro vi è anche quella del DNA, occorre premettere che l'Italia non possiede, allo stato, una banca dati del DNA; sicché l'adesione al Trattato appare in concreto condizionata, quanto agli effetti, all'approvazione della legge istitutiva di tale banca dati.

Pertanto con il presente disegno di legge si provvede all'autorizzazione all'adesione al Trattato di Prum, con l'introduzione delle necessarie norme di adeguamento interno, con specifico riferimento a quelle relative alla istituzione della banca nazionale del DNA.

A quest'ultimo riguardo appare altresì opportuna un'altra premessa: negli ultimi 6 anni diversi Paesi europei hanno istituito banche nazionali del DNA contenenti i profili genetici di persone sospettate o condannate e quelli estratti da tracce rilevate sulla scena del crimine nei casi irrisolti. Attualmente sono attive, parzialmente o a pieno regime, banche nazionali del DNA in Olanda, Regno Unito, Austria, Germania, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svizzera e Svezia. Inoltre, in altri Stati europei sono già in corso di preparazione o di approvazione specifiche legislazioni.

Peraltro, si tratta non soltanto di affinare e potenziare gli strumenti tecnologicamente avanzati a fini di indagine per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo, che sono sempre più a connotazione transnazionale. La banca dati del DNA è diretta anche a stabilire l'identità dei cadaveri, ricostruendo i profili del DNA dei familiari; nonché a rintracciare persone scomparse e a scoprire gli autori di reati che oggi, in larga parte, rimangono ignoti, come furti e rapine.

A tal proposito, anche il primo presidente della corte di cassazione, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2006, ha rimarcato che, nel 2005, sono stati ben 2.855.372 i delitti denunciati, di cui poco più della metà rimasti impuniti perché ignoti gli autori; mentre, con particolare riguardo ai furti, è stato ricordato che ne sono stati denunciati, nel 2005, 1 milione e mezzo, la cui quasi totalità è rimasta impunita per essere rimasti ignoti gli autori. In occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario per l'anno 2007, il primo presidente della corte di cassazione ha riferito, con riguardo al periodo 1 luglio 2005 - 30 giugno 2006, che, pur essendo considerevolmente diminuito il numero dei reati denunciati (da 2.855.372 a 2.526.486, con una riduzione dell'11,51%), rimane eccessiva la percentuale di quelli ad opera di ignoti (1.992.943).

Va pure precisato che la banca dati in esame serve solo alla identificazione e non contiene informazioni generali sul soggetto.

L'unica struttura presente in Italia, simile a quella richiesta per il *test* del DNA è legata all'identificazione mediante l'impronta digitale.

Nel nostro Paese non esiste alcun coordinamento per lo scambio di dati tra i laboratori delle forze di polizia e degli Istituti di medicina legale a cui l'autorità giudiziaria normalmente affida l'analisi dei DNA. Tutti i risultati ottenuti dall'analisi dei DNA rimangono confinati ai singoli episodi ed eventuali comparazioni di dati vengono effettuate con ricerche manuali.

Anche sotto tale profilo, pertanto, è necessaria la legislazione specifica che permetta l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA, la cui consultazione garantisca il rispetto delle vigenti

norme sulla sicurezza e *privacy* impedendone la consultazione diretta da parte di organismi esterni ed enti privati.

Si ritiene, infine, di precisare che per la predisposizione del presente schema di disegno di legge sono stati tenuti presenti i risultati del lavoro di studio svolto dal Comitato Nazionale per la biosicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio nel corso della precedente legislatura ed i cui lavori sono terminati con relazione finale depositata il 18 aprile 2005.

Quanto agli altri Stati dell'Unione europea, va detto che l'Inghilterra dispone di una banca dati del DNA fin dal 1995 e che nel 2003 anche Lettonia ed Ungheria si sono dotate di una banca dati del DNA. Va aggiunto che in Inghilterra, fino al 2003, la banca dati del DNA aveva già immagazzinato oltre 2 milioni di profili. Sia in Germania che in Inghilterra, inoltre, proprio per effetto della operatività della banca dati del DNA, la percentuale di identificazione di autori di reato è salita dal 6% al 60%.

## **Esame dell'articolato**

### **Il CAPO I contiene le disposizioni di carattere generale.**

**L'articolo 1** prevede l'autorizzazione all'adesione al Trattato Prum.

**L'articolo 2** prevede la piena esecuzione del Trattato a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, così come previsto dall'art. 51, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

**L'articolo 3** rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno e del Ministro della giustizia l'individuazione delle autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato. Si tratta di autorità che devono essere comunicati al momento del deposito dell'atto di adesione ai sensi dell'art. 42 del Trattato. Lo stesso art. 42 prevede la possibilità di modificare nel tempo tale comunicazione, per cui si rende necessario il ricorso ad uno strumento flessibile.

**L'articolo 4** disciplina l'eventuale risarcimento del danno, correlato all'eventuale impiego in Italia di agenti di altri Paesi, in attuazione dell'art. 30 del Trattato, attraverso il rinvio ad una regola di carattere generale.

Il CAPO II disciplina l'istituzione della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

**L'articolo 5, comma 1**, istituisce la Banca dati nazionale del DNA, a carattere interforze (come sarà, poi, disciplinato dai regolamenti) e collocata all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (al pari del Casellario centrale di identità o degli altri organismi interforze). **L'articolo 5, comma 2**, prevede l'istituzione del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

**L'articolo 6** è dedicato alle definizioni: si tratta di disposizione volta alla semplificazione della redazione legislativa.

**Gli articoli 7 e 8** specificano, rispettivamente, l'attività della banca dati e del laboratorio centrale.

In particolare, **l'articolo 7** opera la descrizione delle attività della banca dati istituita presso il Ministero dell'interno:

- raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1 e 2;

- raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
- raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
- raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

**L'articolo 8**, descrive le attività del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA, vale a dire la estrazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1 e 2 e la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA.

Tale costruzione consente, pertanto, alle forze di polizia di custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, i soli dati relativi ai profili del DNA; laddove al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria viene riservata l'attività di tipizzazione, vale a dire l'estrazione del profilo nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 9, che provvederà, successivamente, a trasmettere (si tratta di un *file*) alla banca dati nazionale del DNA.

Occorrendo varare una legislazione in grado di apprestare le più adeguate garanzie per fronteggiare e scongiurare utilizzazioni distorte della banca dati nazionale del DNA, si è ritenuto di inserire in maniera esplicita alcuni limiti invalicabili: per un verso, la banca dati ha finalità esclusive di identificazione personale per la polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria, nonché per le finalità di collaborazione internazionale delle forze di polizia (**articolo 12, comma 2**); per l'altro, l'analisi può riguardare solo segmenti non codificanti del genoma umano, dai quali non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, quali, ad esempio, malattie (**articolo 11, comma 3**). Per un altro verso ancora, si è voluto mantenere elevato il livello delle garanzie, tenendo distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (Banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (Laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria) nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle forze di polizia o altrimenti specializzati), evitando promiscuità che si potrebbero rivelare pregiudizievoli per la genuinità dei dati raccolti ed analizzati.

I polmoni di alimentazione della banca dati nazionale del DNA sono, quindi, essenzialmente due: da un lato i profili del DNA estratti dai reperti biologici, ossia i materiali acquisiti sulla scena del reato dalla polizia giudiziaria ed esaminati dai laboratori delle forze di polizia ovvero da altri laboratori di elevata specializzazione, pubblici o privati. La finalità della banca dati del DNA è, del resto, proprio quella di stabilire l'appartenenza dei reperti acquisiti sulla scena del reato; si prevede, quindi, l'obbligo per l'Autorità giudiziaria che abbia disposto a mezzo di consulenza tecnica, accertamento tecnico o perizia, la tipizzazione del profilo del DNA (ad esempio sul passamontagna o sulla traccia ematica reperiti sul luogo della rapina o dell'omicidio), di inviare alla banca dati il risultato dell'analisi (quindi, il solo profilo), così da assicurare che, a livello centrale, siano conservate e rese disponibili tutte le analisi effettuate con questa metodologia nell'ambito di investigazioni criminali (**articolo 10, comma 1**). Occorre, peraltro, precisare che l'obbligo concerne esclusivamente i reperti acquisiti sul luogo del fatto o comunque su cose pertinenti al reato e non già i campioni biologici eventualmente prelevati su persone nei cui confronti si sono svolte le indagini (prelievo, volontario o coattivo, del DNA a fini probatori a carico dell'indagato).

Su un altro versante, si è pensato (**articolo 10, comma 2**) anche alla sorte dei reperti biologici acquisiti ad un procedimento penale e mai analizzati: in questo caso si è rimessa al pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale, la facoltà di richiedere al giudice dell'esecuzione, dopo che è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento, di ordinare la trasmissione del reperto medesimo ad un laboratorio



delle forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione, per la tipizzazione del profilo ed il successivo trasferimento degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

I profili del DNA estratti dai reperti raccolti nel corso delle indagini penali e rimasti non attribuiti ad alcuno vengono confrontati con il profilo del DNA di persone note, selezionate in base ad un criterio assai semplice e di immediata rilevabilità, quale l'essere stato sottoposto a privazione della libertà personale: soggetti cui sia stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; persone arrestate in flagranza di reato ovvero nei casi in cui l'arresto è consentito fuori dai casi di flagranza; persone sottoposte a fermo di indiziati di delitto; persone detenute o internate a seguito di sentenza irrevocabile, o sottoposte a misure di sicurezza detentive, a titolo provvisorio o definitivo. Questo rappresenta il secondo polmone di afflusso dei profili del DNA alla banca dati nazionale del DNA.

Tale soluzione si fonda sulla considerazione che, se una persona è privata della libertà personale, trovandosi in stato di detenzione, ben può essere sottoposta ad altra limitazione, che si ritiene minima, della libertà personale e che consiste nel prelievo coattivo del piccolo saggio di saliva (nel quale sono presenti cellule della mucosa del cavo orale). Tale giustificazione appare ancora più plausibile ove si consideri che il soggetto privato della libertà personale è sottoposto ad una serie di rilievi che hanno varie finalità: viene perquisito, foto-segnalato, gli vengono rilevate le impronte dattiloscopiche ed è sottoposto a prelievo ematico per verificare la presenza di infezione da HIV o altre malattie a carattere epidemico.

Peraltro, proprio al fine di evitare una indiscriminata, quanto inutile, attività di prelievo del DNA nei confronti di tutti i soggetti detenuti, si sono introdotte delle limitazioni, prevedendo che si deve trattare di delitti non colposi, consumati o tentati, con esclusione dei delitti tendenzialmente non connotati da violenza o minaccia, di quelli contro l'amministrazione della giustizia, dei delitti di falso, dei delitti fallimentari ed altri (**articolo 9, commi 1 e 2**).

Il prelievo del campione biologico è normalmente operato da personale della polizia penitenziaria; tuttavia, nei casi di arresto in flagranza o di fermo potrebbe procedervi anche personale specificamente addestrato delle forze di polizia o personale sanitario ausiliario della polizia giudiziaria (**articolo 9, comma 4**). **Nei casi di arresto in flagranza e fermo il prelievo potrà essere effettuato, poi, esclusivamente dopo la convalida degli stessi da parte del giudice; detta limitazione è prevista allo scopo di impedire ogni possibile abuso da parte della polizia giudiziaria, subordinando il prelievo al previo vaglio del giudice in ordine alla legittimità del provvedimento privativo della libertà personale.**

Al pari delle similari esperienze straniere, la banca dati nazionale contiene i profili del DNA dei cadaveri non identificati e dei soggetti consanguinei delle persone scomparse. Per quanto riguarda i cadaveri non identificati, il meccanismo di acquisizione del profilo del DNA è simile a quello dei reperti sul luogo del fatto di reato.

**L'articolo 11** stabilisce che l'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, per la successiva trasmissione alla banca dati nazionale, deve essere eseguita in laboratori certificati a norma ISO/IEC e sulla base di parametri riconosciuti a livello internazionale, in modo da assicurare la uniformità dei dati acquisiti.

**L'articolo 12** regola il trattamento dei dati, l'accesso e la tracciabilità dei campioni. In particolare il comma 1 stabilisce che i profili ed i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto cui sono riferiti. Si tratta, quindi, di accesso di secondo livello; sicché la polizia giudiziaria ovvero la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se esso è positivo, potranno essere autorizzati a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo. Peraltro, opportunamente si introduce la necessità di identificare sempre e comunque l'operatore

che ha consultato la banca dati, nonché di registrare ogni attività concernente i profili e i campioni.

La banca dati, pertanto, può essere compulsata solo ad opera del personale addetto ed autorizzato, secondo modalità che ne consentano la tracciabilità ossia la individuazione della postazione e del soggetto che ha effettuato l'accesso alla banca dati: le richieste potranno provenire soltanto dalle Forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, nonché, nei limiti della legislazione, dai difensori nel quadro delle investigazioni difensive.

**L'articolo 13** assolve ad una funzione eminentemente organizzativa, essendo diretto ad evitare che il laboratorio centrale assuma dimensioni difficilmente gestibili. Si prevede, in particolare, che, a seguito di identificazione di cadavere o resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, venga disposta, anche di ufficio, la cancellazione dei profili del DNA e dei campioni biologici. **Il comma 2 della medesima norma assolve, invece, ad una funzione di garanzia, contemplando la possibilità l'obbligo di cancellazione, d'ufficio o a richiesta, dei profili – e la conseguente distruzione dei campioni – allorquando siano state violate le disposizioni di cui all'articolo 9.**

Riguardo al tempo di conservazione dei profili dei soggetti sottoposti a prelievo di campione biologico, è evidente che il funzionamento della banca dati del DNA è legato al fenomeno della recidiva: le possibilità che il profilo del DNA di un soggetto arrestato per i reati previsti dalla presente legge sia riconosciuto corrispondente alle tracce di un altro reato aumentano in proporzione alla ampiezza del lasso temporale in cui tale confronto è possibile; al di sotto di un limite minimo la banca dati nazionale del DNA potrebbe risultare inutile (tenendo conto di un primo periodo in cui il soggetto resta detenuto); allo stesso tempo, occorre comunque fissare un limite massimo di conservazione, per evitare una indefinita sottoposizione a controllo anche a distanze di tempo considerevoli. Si propone, quindi, un termine **massimo** di quarant'anni che rappresenta un lasso di tempo congruo per superare, secondo un dato di esperienza, il periodo di plausibile recidiva (articolo 13, comma 3), **entro il quale dovrà essere stabilito il tempo di conservazione nell'ambito dei regolamenti previsti dall'articolo 16 della legge.** Il medesimo comma 3 prevede, poi, una durata **massima** pari a venti anni per la conservazione dei campioni biologici; la conservazione di questi ultimi per un periodo superiore a quello richiesto per la tipizzazione dei profili si rende assolutamente necessaria per consentire di mantenere la banca dati perfettamente funzionante. Ed invero, le continue evoluzioni nelle tecniche di tipizzazione e confronto rendono, nell'arco di pochi anni, già obsoleta la tecnologia precedentemente impiegata; è pertanto indispensabile conservare i campioni per almeno venti anni, onde consentirne nuove analisi ogni qualvolta si rendesse disponibile una innovazione in tal senso, permettendo così di ottenere sempre un dato confrontabile con gli altri conservati nella medesima banca dati. **Anche in questo caso, come per i profili, il termine è concretamente individuato nell'ambito dei regolamenti di cui sopra.**

**L'articolo 14** prevede le sanzioni irrogabili a carico dei pubblici ufficiali i quali facciano uso o comunicano a terzi le informazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge; in tal caso l'autore del reato sarà punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e, nell'ipotesi di reato colposo, con la pena della reclusione fino a sei mesi.

**L'articolo 15** prevede le istituzioni di garanzia, le quali, analogamente a quanto avviene nelle esperienze straniere, dovranno essere autonome ed estranee alle attività proprie della banca dati nazionale e del laboratorio centrale, svolgendo l'importante compito di controllo del funzionamento e della sicurezza.

Così si prevede che, nell'ambito delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei dati personali eserciti il controllo sulla banca dati nazionale del DNA; al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie viene, invece,

attribuito il compito di garanzia dell'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale, nonché quello di eseguire verifiche presso il laboratorio centrale ed i laboratori che lo alimentano.

**All'articolo 16** si è prevista una espressa riserva di regolamento per la disciplina concernente l'organizzazione, il funzionamento e la sicurezza della banca dati e del laboratorio centrale; si tratta di regolamenti da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. Il regolamento è deputato altresì a prevedere le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici; le attribuzioni del responsabile della banca dati e del responsabile del laboratorio centrale, nonché le competenze tecnico-professionali del personale addetto; ed ancora i criteri per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici.

**L'articolo 17** reca le disposizioni transitorie ed assolve alla funzione di evitare di disperdere i profili del DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della entrata in vigore della presente legge, sempre previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Sarà cura delle forze di polizia provvedere al trasferimento del profilo presso la banca dati del DNA.

Il comma 2 della medesima disposizione prevede altresì che entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione penitenziaria provveda a prelevare il campione biologico nei confronti di detenuti e internati di cui all'articolo 9. A tal fine si prevede, al successivo comma 3, la possibilità per l'Amministrazione penitenziaria di stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse di cui all'articolo 25, della durata massima di 3 anni, con istituzioni di elevata specializzazione o con laboratori esterni per la tipizzazione dei profili, nonché convenzioni con le forze di polizia per la formazione e l'addestramento del proprio personale.

**L'articolo 18** reca la delega legislativa al Governo, da esercitarsi entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti ad integrare l'ordinamento del personale del corpo di polizia penitenziaria, in modo da garantire che all'interno dell'amministrazione penitenziaria siano reclutate quelle unità di personale dotate delle specifiche cognizioni e competenze tecniche per la gestione ed il funzionamento del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA.

### **Il CAPO III disciplina lo scambio di informazioni ed altre forme di cooperazione.**

**L'articolo 19** rinvia alle norme in materia di protezione dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto concerne lo scambio informativo dei dati del DNA, di cui agli artt. da 2 a 7 del Trattato, nonché dei dati dattiloscopici, di quelli relativi ai registri di immatricolazione dei veicoli, nonché quelli relativi alle grandi manifestazioni transfrontaliere, di cui agli artt. 8, 9, 12 e 15 del Trattato.

**L'articolo 20** rinvia ad apposite intese con gli altri Paesi, come consentito dall'art. 17 del Trattato, l'integrazione delle modalità d'impiego di guardie giurate armate a bordo degli aeromobili. Assicura altresì la copertura normativa per le modalità di trasporto delle armi delle medesime guardie giurate fino al luogo in cui debbono essere custodite nell'ambito dell'area aeroportuale.

**L'articolo 21** definisce la disciplina relativa alla costituzione di unità a composizione mista per interventi comuni di Paesi aderenti al Trattato, di cui all'art. 24 del Trattato, con specifico riferimento alla limitazione delle funzioni che possono essere svolte da agenti di altri Paesi nel territorio nazionale, con il rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e con l'attribuzione delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Il medesimo art. 20 prevede, altresì, il rinvio anche all'art. 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, concernente la disciplina sull'autorizzazione al porto di armi sul territorio nazionale da parte di agenti stranieri, atteso che, ai sensi dell'art. 28 del medesimo Trattato, il personale di altri paesi che fa parte dell'unità mista può entrare sul territorio nazionale portando al seguito l'arma in dotazione o altri mezzi di coazione fisica, autorizzati secondo le disposizioni normative applicabili agli agenti che partecipano all'intervento comune, come previsto nella dichiarazione che l'Italia ha già anticipato nell'impegno sottoscritto a Berlino il 4 luglio 2006, sopra richiamato.

**L'articolo 22** delimita il campo di applicazione dell'art. 25 del Trattato, in base al quale sono possibili anche sul territorio nazionale interventi d'urgenza da parte di agenti di paesi confinanti in casi di emergenza. La norma precisa che la necessità dell'intervento deve essere direttamente collegata all'obbiettivo rischio che potrebbe derivarne in caso di eventuale ritardo e che gli agenti stranieri operanti possono utilizzare le armi in dotazione esclusivamente per legittima difesa. Infine, in caso di fermo di una persona da parte dei medesimi agenti, viene fatto rinvio alla disciplina di cui all'art. 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388, concernente la ratifica dell'Accordo di Shengen.

#### **Il CAPO IV contiene le disposizioni finali.**

**L'articolo 23** prevede che il Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione del Trattato ed alle iniziative intraprese, informi ogni anno Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, di cui all'art. 18 della richiamata legge n. 388 del 1993.

**L'articolo 24** prevede il rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

**L'articolo 25** reca gli oneri finanziari e la relativa copertura.

**L'articolo 26** disciplina l'entrata in vigore della legge.

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1  
*(Autorizzazione all'adesione)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito indicato come "Trattato".

Articolo 2  
*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

Articolo 3  
*(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)*

1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

Articolo 4  
*(Risarcimento del danno)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato Italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

CAPO II  
ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO  
CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA

Articolo 5  
*(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e  
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)*

1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Articolo 6  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;
- b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;
- c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
- d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
- e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;
- g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

Articolo 7  
(Attività della banca dati nazionale del DNA)

1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

- a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
- b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
- c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
- d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

Articolo 8  
(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

- a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
- b) conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA.

Articolo 9  
(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

- a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
- b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
- c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

- d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
- e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.
2. Il prelievo può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati:
- reati di cui al libro II, titolo II, titolo III, Capo I tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 378 e 379, Capo II tranne quello di cui all'articolo 390 del codice penale;
  - reati di cui al libro II, titolo VII, Capo I e Capo II del codice penale;
  - reati di cui al libro II, titolo VIII, Capo I e Capo II tranne quello di cui all'articolo 513-bis del codice penale;
  - reati di cui al libro II, titolo XI, Capo I del codice penale;
  - reati di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  - reati previsti dal codice civile;
  - reati in materia tributaria.
3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.
4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.
5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.
6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

#### Articolo 10

##### *(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)*

1. Se, nel corso del procedimento penale, vengono tipizzati, a cura dei laboratori delle forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.
2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale, può chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

#### Articolo 11

##### *(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)*

1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'ENFSI (*European Network of Forensic Science Institutes*), in modo da assicurare l'uniformità degli stessi.

2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.
3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

#### Articolo 12

##### *(Trattamento dei dati e accesso, tracciabilità dei campioni)*

1. I profili del DNA ed i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.
2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria ed all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA deve essere effettuato con modalità tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attività. Deve essere altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.
4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.
5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

#### Articolo 13

##### *(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)*

1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.
2. A seguito di identificazione di cadavere o resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e la distruzione dei relativi campioni biologici.
3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, si procede anche d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.
4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i **tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre** quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento ed il campione biologico viene conservato per i **tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre** venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

#### Articolo 14

##### *(Sanzioni)*



1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al capo II della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo II, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Articolo 15  
(*Istituzioni di garanzia*)

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Comitato Nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ed esegue, sentito il **Garante per la protezione dei dati personali**, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale ed i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.
- 3. Il Garante per la protezione dei dati personali ed Comitato Nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.**

Articolo 16  
(*Regolamenti di attuazione*)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:
  - a) il funzionamento e la organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
  - b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, **nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili;**
  - c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
  - d) le modalità ed i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 15 della presente legge al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie;
  - e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;
  - f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

Articolo 17  
(*Norme transitorie*)

1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle forze di polizia alla banca dati nazionale entro un anno dalla sua entrata in funzione.

2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati al momento della entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.

3. Fino all'istituzione ed al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate nel successivo articolo 25, convenzioni non rinnovabili, e di una durata tale da non superare il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con:

- a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a);
- b) le singole forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.

Articolo 18  
(*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
- b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
- c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;
- d) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di

polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

### CAPO III SCAMBIO DI INFORMAZIONI ED ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

#### Articolo 19

*(Scambio informativo dei dati del D.N.A e di dati personali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del D.N.A, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, sono applicate conformemente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### Articolo 20

*(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le competenti autorità nazionali propongono alle competenti Autorità delle parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.

2. L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.

#### Articolo 21

*(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)*

1. Al fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall'Autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'articolo 3, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato deve essere autorizzato a norma dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.

#### Articolo 22

*(Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:

- a) la facoltà d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;
- b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all'articolo 21 della presente legge.

2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di un persona è disposta, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

#### CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 23

*(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)*

1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44.

##### Articolo 24

*(Accordi internazionali)*

1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

##### Articolo 25

*(Copertura finanziaria)*

**1. Per l'istituzione ed il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3 e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a regime cui si provvede:**

- **quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008, euro 3.205.000 per l'anno 2009, euro 2.555.000 per l'anno 2010 e euro 2.155.000 a regime, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;**
- **quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008, euro 3.005.000 per l'anno 2009, euro 2.355.000 per l'anno 2010 e euro 1.955.000 a regime, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.**

**2. Per gli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.**

**3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma precedente, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978**

**4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

Articolo 26  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.